Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0362(COD)

6.7.2026

EMENDAMENTI
104 - 336

Progetto di relazione
Damian Boeselager
(PE787.037v01-00)

Modifica delle direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali

Proposta di direttiva
(COM(2025)0842 – 2025/0362(COD))

Emendamento 104
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, ***il rafforzamento delle fonti complementari di*** reddito da pensione ***è diventato indispensabile*** per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.	(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, ***è essenziale garantire che tutte le persone nell'Unione possano contare su sistemi pensionistici adeguati, sicuri e sostenibili che assicurino un tenore di vita dignitoso e un*** reddito da pensione***,*** per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 105
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per ***preservare*** la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.	(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea***, delle crescenti pressioni sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici pubblici in molti Stati membri*** e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per ***diversificare le fonti di reddito dei futuri pensionati, promuovere il risparmio a lungo termine e contribuire alla sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, preservando*** la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.

Or. es

Emendamento 106
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.	(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, ***è essenziale garantire che tutte le persone nell'Unione abbiano accesso a sistemi pensionistici adeguati, sicuri ed economicamente sostenibili che assicurino un tenore di vita dignitoso durante la pensione.*** Il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione. ***Gli schemi pensionistici pubblici obbligatori dovrebbero rimanere un pilastro fondamentale nella prevenzione della povertà in età avanzata, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.***

Or. en

Emendamento 107
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione	(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione

dell'Unione europea e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.	dell'Unione europea***, dei bilanci nazionali sempre più insostenibili*** e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 108
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli schemi pensionistici pubblici obbligatori sono e devono restare rafforzati come pietra angolare dei sistemi pensionistici nell'Unione, fornendo ai lavoratori europei un reddito post-pensionamento e svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione della povertà in età avanzata. Tuttavia, la sostenibilità a lungo termine del sistema redistributivo e l'efficacia sociale di queste pensioni del primo pilastro sono sistematicamente messe a rischio dalla disoccupazione, dalle forme di lavoro flessibile o atipico, dagli sviluppi demografici, dal lavoro non assicurato e non dichiarato nonché dalle politiche di austerità.

Or. en

Emendamento 109
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) In linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'organizzazione dei sistemi pensionistici rientra principalmente nella competenza degli Stati membri. La presente direttiva pertanto rispetta pienamente le responsabilità degli Stati membri in questo settore, compresi il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 110
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Sebbene gli schemi pensionistici complementari possano contribuire al reddito pensionistico, il loro scopo dovrebbe essere quello di integrare pensioni obbligatorie adeguate nell'ambito del primo pilastro. Lo sviluppo delle pensioni complementari in tutta l'UE non dovrebbe tradursi in un indebolimento delle pensioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle pensioni. Politiche ambiziose in materia di creazione di posti di lavoro di qualità, migrazione equa e parità di genere dovrebbero sostenere schemi pensionistici più sostenibili del primo, del secondo e del terzo pilastro, fornendo le risorse finanziarie necessarie per garantire le pensioni dei pensionati attuali e futuri.

Or. en

Emendamento 111
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Quasi il 20 % dei cittadini europei di età superiore ai 60 anni è a rischio di povertà. Tuttavia, gli schemi pensionistici complementari tendono a favorire in modo sproporzionato le famiglie a reddito più elevato e i lavoratori con carriere stabili. Nel frattempo, le donne, i gruppi a basso reddito, le persone che svolgono lavori atipici o precari e i lavoratori con carriere professionali frammentate hanno spesso un accesso limitato. Poiché questi schemi sono legati all'occupazione, possono inasprire la frammentazione del mercato del lavoro e le disuguaglianze tra settori e imprese, aumentando così il rischio di povertà e disuguaglianza sociale. I sistemi pensionistici privati disaccoppiano inoltre il reddito pensionistico dall'erogazione pubblica basata sulla solidarietà e legano più strettamente l'adeguatezza alla capacità di risparmio delle persone, creando gravi rischi di reddito pensionistico insufficiente per le persone con salari bassi o capacità di risparmio limitate. Qualsiasi politica in questo settore dovrebbe pertanto essere oggetto di un'approfondita valutazione d'impatto distributiva che confronti gli effetti dei sistemi del primo, del secondo e del terzo pilastro sul reddito pensionistico e sulla coesione sociale. Tuttavia, la Commissione non ha fornito una tale valutazione.

Or. en

Emendamento 112
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) In Europa, il divario di genere nelle pensioni pubbliche è in media compreso tra il 30 % e il 32 %, mentre nelle pensioni private e complementari il divario è maggiore, raggiungendo tra il 35 % e il 40 %. Questo divario è causato dal fatto che le donne tendono ad avere traiettorie professionali interrotte, salari più bassi e un minore accesso ai piani pensionistici aziendali o professionali, aggravando le disuguaglianze.

Or. en

Emendamento 113
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Sebbene*** l'organizzazione dei sistemi pensionistici ***rimanga di*** competenza nazionale***, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione*** dell'Unione. ***Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla*** sicurezza ***finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione***.	(2) L'organizzazione dei sistemi pensionistici ***rimane una*** competenza nazionale***. L'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, impedisce che l'azione*** dell'Unione ***incida sensibilmente sull'equilibrio finanziario dei sistemi di*** sicurezza ***sociale degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 114

Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.	(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione. ***A tale riguardo dovrebbero essere pienamente rispettati il ruolo e l'indipendenza delle parti sociali, compresa la loro capacità di elaborare piani pensionistici aziendali e professionali efficaci tramite la contrattazione collettiva.***

Or. en

Emendamento 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.	(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione. ***È essenziale***

preservare e sostenere il ruolo, l'autonomia e il coinvolgimento attivo delle parti sociali nell'elaborazione di schemi pensionistici ben funzionanti attraverso contratti collettivi.

Or. en

Emendamento 116
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La direttiva (UE) 2016/2341 prevede un'armonizzazione minima e dovrebbe continuare a farlo. La presente direttiva non dovrebbe mettere in discussione le prerogative degli Stati membri e delle parti sociali nella progettazione, nella governance e nell'organizzazione di sistemi pensionistici aziendali o professionali, che rispecchiano il diritto nazionale in materia sociale, del lavoro e fiscale. Né gli atti delegati adottati a norma della presente direttiva né gli orientamenti emanati dall'EIOPA dovrebbero avere l'effetto di stabilire requisiti uniformi al di là di quanto espressamente previsto dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva di modifica deve conservare il carattere di armonizzazione minima della direttiva (UE) 2016/2341. Le pensioni aziendali o professionali sono principalmente di competenza degli Stati membri e delle parti sociali. Le norme dell'Unione dovrebbero stabilire una soglia minima prudenziale comune, non un massimale uniforme imposto mediante misure di livello 2 o orientamenti in materia di vigilanza.

Emendamento 117

Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Garantire che in tutta l'UE le persone possano vivere la pensione con dignità, sicurezza e un reddito adeguato è un punto cardine dell'agenda sociale ed economica dell'UE. Allo stesso tempo, è necessario un approccio olistico al livello appropriato, nazionale o europeo. Tale approccio dovrebbe combinare misure che migliorino i mercati del lavoro, rafforzino i sistemi pensionistici pubblici e migliorino i sistemi pensionistici complementari.

Or. en

Emendamento 118
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine***, generando*** rendimenti ***più elevati*** per i risparmiatori ***e convogliando capitali verso usi*** produttivi ***che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale***.	(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine ***e generare*** rendimenti ***netti*** per i risparmiatori***, sostenendo nel contempo investimenti*** produttivi ***selezionati sulla base dei loro meriti finanziari***.

Or. en

Motivazione

Lo scopo dell'investimento pensionistico è quello di fornire reddito pensionistico, non di finanziare agende politiche predeterminate. Gli investimenti produttivi dovrebbero derivare da decisioni finanziariamente sane anziché da una direzione politica.

Emendamento 119
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e ***le transizioni verde e digitale***.	(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e ***la resilienza***.

Or. es

Emendamento 120
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di ***prodotti***	(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di

pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale.	***pensioni aziendali o*** professionali e individuali attraenti ***e ben gestite*** può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale. ***Tuttavia, lo scopo primario dei sistemi pensionistici deve continuare a essere quello di garantire un reddito pensionistico stabile e adeguato agli aderenti e ai beneficiari. Di conseguenza, qualsiasi misura volta a incoraggiare una maggiore partecipazione dei fondi pensione ai mercati dei capitali dovrebbe rispettare pienamente il principio della "persona prudente" e mettere al centro la protezione degli aderenti e dei beneficiari. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un reddito per la vecchiaia adeguato e cercare di ridurre i divari pensionistici di genere, anche nei sistemi pensionistici pubblici e aziendali o professionali, promuovendo nel contempo piani pensionistici che producano risultati positivi per i lavoratori.***

Or. en

Motivazione

I divari di genere nei sistemi pensionistici complementari possono superare il 35-40 %. Gli Stati membri dovrebbero vagliare misure adeguate per contribuire a ridurre tali lacune.

Emendamento 121
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia	(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia

quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale.	quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. ***Pur mettendo sempre al primo posto gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dei fondi pensione,*** lo sviluppo di prodotti pensionistici professionali e individuali attraenti può contribuire a mobilitare tali risparmi verso investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori e convogliando capitali verso usi produttivi che sostengano la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale.
	Or. en

Emendamento 122
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Lo sviluppo delle pensioni complementari non dovrebbe giustificare, direttamente o indirettamente, l'indebolimento delle pensioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle pensioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di adottare misure concrete per ridurre i divari di genere nelle pensioni complementari e tali misure dovrebbero essere concordate con le parti sociali.
	Or. en

Emendamento 123
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Le pensioni aziendali o professionali e individuali dovrebbero essere integrate in modo efficiente. Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché gli schemi pensionistici aziendali o professionali e individuali non competano tra loro ma si integrino a vicenda e che le pratiche dei datori di lavoro e degli istituti finanziari non siano contrarie agli interessi dei loro aderenti e beneficiari, in particolare per quanto riguarda i possibili incentivi alla concorrenza tra schemi pensionistici aziendali o professionali e individuali, in particolare sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 124
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali e professionali sicure in tutti gli Stati membri. La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha contribuito a un quadro prudenziale più armonizzato per gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Tuttavia il settore delle pensioni complementari continua a essere scarsamente sviluppato in molti Stati membri, il che potrebbe compromettere la sicurezza finanziaria dei cittadini, in particolare alla luce delle attuali tendenze demografiche all'interno dell'Unione. Nell'ambito di solidi sistemi pensionistici multipilastro, sviluppati sulla base del dialogo con le parti sociali, è	(4) Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali e professionali sicure in tutti gli Stati membri. La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha contribuito a un quadro prudenziale più armonizzato per gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Tuttavia il settore delle pensioni complementari continua a essere scarsamente sviluppato in molti Stati membri, il che potrebbe compromettere la sicurezza finanziaria dei cittadini, in particolare alla luce delle attuali tendenze demografiche all'interno dell'Unione. Nell'ambito di solidi sistemi pensionistici multipilastro, sviluppati sulla base del dialogo con le parti sociali, è

essenziale favorire l'ulteriore diffusione delle pensioni complementari come gli EPAP e contribuire a garantire risultati migliori per i risparmiatori a lungo termine. A tal fine è necessaria un'azione politica sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.	essenziale favorire l'ulteriore diffusione delle pensioni complementari come gli EPAP e contribuire a garantire risultati migliori per i risparmiatori a lungo termine. A tal fine è necessaria un'azione politica sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. ***Allo stesso tempo, è essenziale che i sistemi pensionistici complementari nazionali che già funzionano bene non siano inutilmente perturbati.***
[3] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).	[3] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).

Or. en

Emendamento 125
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per incoraggiare e sostenere gli Stati membri nell'ulteriore sviluppo dei sistemi pensionistici statali e complementari e istituire un maggior numero di enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), gli Stati membri dovrebbero poter applicare un regime più snello per i nuovi EPAP per i primi anni di attività. Poiché l'onere normativo può essere considerevole per gli EPAP di piccole dimensioni e a inizio attività, una fase iniziale con un onere inferiore potrebbe sostenerne la creazione di nuovi e quindi aumentare l'importo del capitale pensionistico finanziato con capitali in Europa. Gli Stati membri dovrebbero

poter non applicare o applicare parzialmente disposizioni onerose per i nuovi EPAP per un periodo massimo di tre anni, tenendo conto nel contempo degli obiettivi di tali disposizioni. Inoltre, poiché il dialogo sociale e la contrattazione collettiva per istituire gli EPAP sono generalmente un processo delicato che richiede sufficiente fiducia, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter chiedere all'EIOPA assistenza tecnica e competenze, sfruttando le competenze degli Stati membri con settori pensionistici statali più sviluppati attraverso un gruppo consultivo permanente.

Or. en

Emendamento 126
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'importanza del sistema pensionistico nella vita dei cittadini e nell'equilibrio di bilancio pubblico richiede il mantenimento del coordinamento e del monitoraggio delle misure attuate a livello europeo, nonché una valutazione del loro impatto. La creazione di un comitato di sorveglianza specializzato, guidato dalla Commissione ma con la partecipazione degli Stati membri e di altri portatori di interessi, contribuirebbe a raggiungere tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 127
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[4], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato sui cittadini.	***soppresso***

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Or. en

Emendamento 128
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[4], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire*** un reddito pensionistico adeguato ***è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone***. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato ***sui cittadini***.	(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[4], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Pur sostenendo lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo primario di garantire alle persone*** un reddito pensionistico adeguato***, sicuro e duraturo***. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato ***sulle persone***.
[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.	[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Or. en

Emendamento 129
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla	(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla

Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[4], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a ***convogliare*** gli investimenti ***verso le priorità dell'Unione***, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone. Il lavoro sulle pensioni complementari, ***e in particolare sulle*** pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato sui cittadini.	Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[4], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a ***facilitare*** gli investimenti ***selezionati sulla base dei meriti finanziari e nel migliore interesse dei risparmiatori***, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone. Il lavoro sulle pensioni complementari, ***comprese le*** pensioni aziendali e professionali, incarna questo approccio incentrato sui cittadini.
[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.	[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Or. en

Motivazione

L'Unione del risparmio e degli investimenti dovrebbe essere al servizio dei risparmiatori e degli investitori. Il capitale pensionistico non dovrebbe essere destinato a modificare le agende politiche dell'Unione.

Emendamento 130
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. ***A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.***	(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture.

Or. en

Emendamento 131
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione***, *ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture***. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione,	(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo ***potenzialmente*** diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo

rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.

finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti. ***Inoltre, lo sviluppo di sistemi pensionistici complementari più affidabili e ben sviluppati negli Stati membri comporterà per definizione un aumento delle attività gestite e quindi maggiori investimenti di capitale sui mercati finanziari.***

Or. en

Emendamento 132
Regina Doherty

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.	(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici***, sostenendo investimenti al dettaglio,*** e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale ***e promuovendo l'Unione del risparmio e degli investimenti***. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.

Or. en

Emendamento 133
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti.	(6) Con circa tremila miliardi di euro di attività in gestione, gli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP") svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione, ma tendono a essere meno attivi nei mercati degli strumenti di capitale quotati, del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture. A condizione che gli investimenti in strumenti di capitale e in classi di attività alternative siano gestiti con prudenza, tali investimenti possono costituire una componente preziosa dei loro portafogli, offrendo diversificazione, rendimenti a lungo termine più elevati per i risparmiatori in prodotti pensionistici e protezione contro l'inflazione, fornendo nel contempo finanziamenti fondamentali per l'economia reale. È pertanto importante garantire che non vi siano indebiti ostacoli normativi a tali investimenti. ***Sebbene possano contribuire alla diversificazione e ai rendimenti a lungo termine, gli investimenti in diverse classi di attività dovrebbero rimanere coerenti con il principio della "persona prudente" e con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari. I fondi pensione non dovrebbero essere esposti a rischi di mercato eccessivi che potrebbero pregiudicare la sicurezza pensionistica.***

Or. en

Emendamento 134
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli enti pensionistici aziendali o professionali, in particolare quelli disciplinati su base paritaria, svolgono una funzione di protezione sociale distinta dai prodotti finanziari al dettaglio. Le loro strutture di governance, spesso basate su una rappresentanza paritaria dei datori di lavoro e dei lavoratori e radicate nella contrattazione collettiva, forniscono garanzie istituzionali che dovrebbero essere debitamente riconosciute nell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 135
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il conseguimento di una scala sufficiente è spesso un prerequisito per il funzionamento efficiente e sostenibile degli EPAP. Gli EPAP di minori dimensioni possono dover affrontare costi amministrativi e di investimento più elevati, una diversificazione limitata e difficoltà nell'attrarre o mantenere le competenze professionali necessarie. Un aumento di scala può contribuire ad attenuare tali vincoli migliorando la mutualizzazione del rischio, la capacità di governance e l'accesso a una gamma più ampia di opportunità di investimento, contribuendo in tal modo a risultati più stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi per gli aderenti e i beneficiari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 136
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il conseguimento di una scala sufficiente ***è spesso un prerequisito per il*** funzionamento efficiente ***e sostenibile*** degli EPAP. Gli EPAP ***di minori dimensioni possono dover affrontare costi amministrativi e di investimento più elevati, una*** diversificazione ***limitata e difficoltà nell'attrarre o mantenere le competenze professionali necessarie. Un aumento di scala può contribuire ad attenuare*** tali vincoli ***migliorando la mutualizzazione del rischio, la capacità di governance e l'accesso a una gamma più ampia di opportunità*** di investimento***, contribuendo in tal modo a risultati più stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi per gli aderenti e i beneficiari***.	(8) Il conseguimento di una scala sufficiente ***può contribuire a un*** funzionamento efficiente degli EPAP. ***Tuttavia la scala non è il solo mezzo mediante il quale*** gli EPAP ***possono conseguire la*** diversificazione***, una sana governance e risultati di investimento concorrenziali. Gli EPAP di minori dimensioni possono dover affrontare*** tali vincoli ***mediante la partecipazione a strutture*** di investimento ***aggregate, esternalizzazione della gestione degli investimenti a gestori patrimoniali professionali e accordi amministrativi condivisi. I requisiti normativi dovrebbero pertanto essere calibrati in base al profilo di rischio effettivo e alla struttura operativa di ciascun EPAP, e non alle sole dimensioni.***

Or. en

Motivazione

La premessa dell'efficienza di scala della Commissione è empiricamente contestata. Il considerando 8 come qui riportato rischia di incorporare una distorsione politica verso il consolidamento che non è suffragata da prove e svantaggi per gli EPAP di piccole dimensioni collegati a imprese promotrici che operano efficacemente attraverso strutture di esternalizzazione e di messa in comune.

Emendamento 137
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La direttiva (UE) 2016/2341 tuttavia non si è dimostrata abbastanza efficace nel promuovere le economie di scala, con la conseguenza che i fornitori di prodotti pensionistici sono spesso di dimensioni troppo ridotte per beneficiare della diversificazione o degli incrementi di efficienza ed espongono pertanto gli aderenti e i beneficiari a costi più elevati e a rendimenti netti inferiori. È pertanto necessario agevolare tali economie di scala.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il settore degli EPAP in tutta l'Unione è caratterizzato da una notevole diversità in termini di dimensioni, struttura, modello di governance e quadro giuridico nazionale. La maggior parte degli EPAP che opera nell'Unione ha meno di 1 000 aderenti e beneficiari e gestisce attività inferiori a 50 milioni di EUR. Molti di questi EPAP di minori dimensioni sono integrati nel diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e del lavoro, operano su base non commerciale e beneficiano di meccanismi di sostegno dell'impresa promotrice che riducono sostanzialmente i rischi a carico degli aderenti e dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mantenere la piena discrezionalità di esentare tali EPAP dai requisiti della presente direttiva, in tutto o in parte, qualora le loro dimensioni, il loro profilo di rischio e

la loro struttura di governance rendano la piena applicazione sproporzionata.

Or. en

Emendamento 139
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) In diversi Stati membri gli EPAP sono costituiti in una forma in cui sono gestiti da un'entità autorizzata che agisce per loro conto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tale entità può essere un'impresa autorizzata a norma della direttiva 2009/138/CE, che detiene già fondi propri a norma di tale direttiva e dovrebbe essere autorizzata a gestire tali EPAP, un'altra entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), che il diritto dell'Unione ad essa applicabile le consente, o un'entità autorizzata a tal fine a norma della presente direttiva. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, le attività di tale EPAP sono tenute giuridicamente separate da quelle dell'entità che lo gestisce e le sue passività sono coperte, se del caso, dalle riserve tecniche e dai fondi propri regolamentari detenuti a norma degli articoli da 15 a 17. Tuttavia, nella gestione dell'EPAP, l'entità dà luogo a rischi che tali attività non coprono, quali errori amministrativi o contabili, guasti dei suoi sistemi o processi interni, la sua responsabilità nei confronti dell'EPAP o dei suoi aderenti per violazione dei suoi obblighi o, qualora cessi di operare l'EPAP, il costo del trasferimento dell'EPAP a un'altra entità o della sua liquidazione. Le entità di cui sopra, diverse dalle imprese autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE, dovrebbero pertanto detenere fondi propri

minimi a fronte di tali rischi nella gestione di un EPAP, in modo che il costo non ricada sui risparmi pensionistici degli aderenti e dei beneficiari. Il fondo minimo dovrebbe tenere conto dei requisiti già applicabili a entità comparabili ai sensi del diritto nazionale, dovrebbe rimanere una soglia minima che lo Stato membro di origine può superare e dovrebbe aumentare con le attività degli EPAP gestiti. Le imprese autorizzate a norma della direttiva 2009/138/CE e le altre entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), beneficiano già del riconoscimento reciproco ai sensi del diritto dell'Unione ad esse applicabile. L'armonizzazione dell'autorizzazione e dei fondi propri delle entità autorizzate a norma della presente direttiva dovrebbe garantire che tali entità beneficino anch'esse del riconoscimento reciproco, in modo che tutte le entità che gestiscono EPAP possano farlo in tutta l'Unione. Ciascuna entità dovrebbe garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla presente direttiva agli EPAP che gestisce.

Or. en

Emendamento 140
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) In alcuni Stati membri la responsabilità della gestione di un EPAP può essere condivisa tra l'EPAP stesso e l'entità autorizzata che agisce per suo conto, e ciascun soggetto svolge funzioni distinte ma complementari. L'applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe essere coerente con tale ripartizione delle responsabilità ai sensi del diritto nazionale	(12) In alcuni Stati membri la responsabilità della gestione di un EPAP può essere condivisa tra l'EPAP stesso e l'entità autorizzata che agisce per suo conto, e ciascun soggetto svolge funzioni distinte ma complementari. L'applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe essere coerente con tale ripartizione delle responsabilità ai sensi del diritto nazionale

e garantire che tutti i responsabili siano integralmente soggetti ai suoi obblighi, indipendentemente dalla forma giuridica dell'EPAP. Tale situazione dovrebbe tuttavia essere distinta dall'esternalizzazione di cui all'articolo 31 di detta direttiva, in quanto l'esercizio condiviso delle responsabilità in questi casi deriva dalla struttura istituzionale dell'EPAP quale definita dal diritto nazionale e non da un'esternalizzazione di funzioni su base contrattuale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le attività degli EPAP siano giuridicamente separate da quelle delle entità autorizzate che li gestiscono.	e garantire che tutti i responsabili siano integralmente soggetti ai suoi obblighi, indipendentemente dalla forma giuridica dell'EPAP. Tale situazione dovrebbe tuttavia essere distinta dall'esternalizzazione di cui all'articolo 31 di detta direttiva, in quanto l'esercizio condiviso delle responsabilità in questi casi deriva dalla struttura istituzionale dell'EPAP quale definita dal diritto nazionale e non da un'esternalizzazione di funzioni su base contrattuale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le attività degli EPAP siano giuridicamente separate da quelle delle entità autorizzate che li gestiscono***, in modo tale da precludere qualsiasi trasferimento di attività tra loro, garantendo così che tali attività rimangano a disposizione esclusivamente per soddisfare gli obblighi degli EPAP***.

Or. en

Emendamento 141
Pasquale Tridico

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'istituzione di EPAP di iniziativa pubblica come strumento strategico per ampliare la copertura pensionistica. Tali enti dovrebbero fungere da canale primario per mobilitare risparmi a lungo termine verso le transizioni verde e sociale dell'Unione, in particolare attraverso investimenti in obbligazioni sociali e verdi sovrane dedicate. Per garantire il massimo livello di protezione, gli Stati membri assicurano una rigorosa separazione giuridica tra le attività di tali EPAP e il bilancio dello Stato, garantendo

che le strategie di investimento siano guidate esclusivamente dai migliori interessi a lungo termine degli aderenti e dal principio della "persona prudente".

Or. en

Emendamento 142
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) I contributi versati dagli aderenti o per loro conto in un ente pensionistico aziendale o professionale costituiscono una remunerazione percepita attraverso l'impiego, ma differita fino al pensionamento. Tali contributi e le attività acquisite con essi dovrebbero pertanto essere giuridicamente riconosciuti come appartenenti individualmente agli aderenti e ai beneficiari del pertinente schema pensionistico. Essi non dovrebbero essere di proprietà dell'EPAP, dell'impresa promotrice, di un'entità autorizzata che gestisce l'EPAP, dei membri del suo organo di amministrazione, gestione o vigilanza o di qualsiasi fornitore di servizi o gestore di attività che agisca per suo conto.

Or. en

Motivazione

I contributi pensionistici aziendali o professionali sono salari differiti e dovrebbero essere giuridicamente riconosciuti come tali. La legislazione dovrebbe riconoscere che le attività pensionistiche sono detenute a esclusivo beneficio dei singoli aderenti e beneficiari e non possono essere trattate come attività appartenenti al collettivo, all'ente, ai suoi dirigenti o ad altri intermediari.

Emendamento 143
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In alcuni Stati membri gli EPAP possono anche essere autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, come indicato nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Al fine di garantire una corretta e chiara organizzazione di tali attività e una vigilanza coerente ed efficace tra le diverse forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche, è pertanto opportuno tenerne conto nella direttiva (UE) 2016/2341.	***soppresso***
[10] Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj).	

Or. en

Emendamento 144
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***In*** alcuni Stati membri ***gli*** EPAP ***possono anche essere autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico***	(14) Alcuni Stati membri ***consentono agli*** EPAP ***di svolgere*** attività di erogazione ***di*** prestazioni pensionistiche ***individuali senza essere soggetti, rispetto a***

individuale paneuropeo, come indicato nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Al fine di garantire una corretta e chiara organizzazione di tali attività ***e una vigilanza coerente ed efficace tra le diverse forme*** di erogazione ***delle*** prestazioni pensionistiche***, è pertanto opportuno tenerne conto nella*** direttiva (UE) 2016/2341.

tali attività, a tutti i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/2341. ***Al fine di tener conto di tali disposizioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di non applicare tutte le disposizioni di tale direttiva alle attività di erogazione di prestazioni pensionistiche individuali non professionali svolte dagli EPAP. Tuttavia, al fine di garantire un adeguato livello di protezione per gli aderenti e i beneficiari in altri Stati membri, qualora un EPAP non sia soggetto a tutte le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341 in relazione a tali attività, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'EPAP non svolga attività transfrontaliere e che siano in vigore adeguati meccanismi di separazione.***

[10] Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj).

Or. en

Emendamento 145
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per migliorare l'accesso agli schemi pensionistici aziendali e professionali, in particolare per i lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia disponibile almeno un EPAP che accetti come promotori imprese di qualsiasi tipo e la partecipazione di tali lavoratori

dipendenti e autonomi, a condizioni obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Tale obbligo riguarda esclusivamente la disponibilità di tale EPAP e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi pensionistici. Gli Stati membri possono adempiere a tale obbligo congiuntamente, anche avvalendosi di un EPAP autorizzato in un altro Stato membro a norma della presente direttiva e fatte salve le disposizioni in materia del diritto della sicurezza sociale e del lavoro applicabili dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 146
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'articolo 11 stabilisce procedure armonizzate per le attività transfrontaliere nel settore degli schemi pensionistici aziendali o professionali. La distribuzione di prodotti pensionistici individuali diversi dai prodotti pensionistici individuali paneuropei da parte di un EPAP in uno Stato membro diverso da quello in cui l'EPAP è stato autorizzato dovrebbe essere soggetta alla legislazione nazionale di tale altro Stato membro in materia di distribuzione.

Or. en

Emendamento 147
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'organizzazione dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali può beneficiare di una maggiore flessibilità nel modo in cui gli EPAP strutturano e gestiscono gli schemi pensionistici e gli accordi di promozione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ***gli*** EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento distinte, e ad accettare come promotore più imprese promotrici, anche nell'ambito dello stesso schema pensionistico. Tale flessibilità può agevolare un aumento di scala, migliorando in tal modo l'efficienza in termini di costi, la diversificazione dei rischi e la capacità di governance, a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari.	(15) L'organizzazione dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali può beneficiare di una maggiore flessibilità nel modo in cui gli EPAP strutturano e gestiscono gli schemi pensionistici e gli accordi di promozione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ***specifiche categorie di*** EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento distinte, e ad accettare come promotore più imprese promotrici, anche nell'ambito dello stesso schema pensionistico. Tale flessibilità può agevolare un aumento di scala, migliorando in tal modo l'efficienza in termini di costi, la diversificazione dei rischi e la capacità di governance, a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 148
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La direttiva (UE) 2016/2341 opera una distinzione tra autorizzazione e registrazione degli EPAP, ma non definisce nessuno dei due concetti, pur imponendo agli Stati membri di tenere un registro nazionale degli EPAP. Ciò ha portato a prassi di vigilanza divergenti, compresi i casi in cui le autorità competenti non effettuano una valutazione prudenziale ex ante o, in talune occasioni, in cui la valutazione prudenziale non avviene affatto.	***soppresso***

L'assenza di una valutazione prudenziale nell'ambito del processo di registrazione o autorizzazione può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari. Per evitare l'arbitraggio regolamentare e salvaguardare gli interessi dei risparmiatori in prodotti pensionistici, tutti gli EPAP dovrebbero essere soggetti a una procedura di autorizzazione che comprenda un'adeguata valutazione prudenziale da parte dell'autorità competente. In linea con la consulenza tecnica dell'EIOPA sulla revisione della direttiva EPAP II e con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, la procedura di autorizzazione dovrebbe inoltre imporre agli EPAP di elaborare e mantenere un piano aziendale per tutte le attività pianificate.

Or. en

Emendamento 149
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di promuovere schemi pensionistici aziendali e professionali efficaci e adattabili, nonché le economie di scala, gli EPAP dovrebbero essere autorizzati a gestire più schemi pensionistici, compresi quelli con approcci di investimento distinti, e ad accettare come soggetti promotori più imprese nell'ambito dello stesso schema, garantendo nel contempo una gestione adeguata e la tutela degli aderenti e dei beneficiari.	(17) Al fine di promuovere schemi pensionistici aziendali e professionali efficaci e adattabili, nonché le economie di scala, gli EPAP dovrebbero essere autorizzati a gestire più schemi pensionistici, compresi quelli con approcci di investimento distinti, e ad accettare come soggetti promotori più imprese nell'ambito dello stesso schema, garantendo nel contempo una gestione adeguata e la tutela degli aderenti e dei beneficiari. ***La possibilità di gestire schemi pensionistici diversi e di accettare la***

sponsorizzazione da parte di più imprese all'interno dello stesso schema non dovrebbe pregiudicare il rispetto di eventuali requisiti stabiliti dalla legislazione dello Stato membro di origine per quanto riguarda il funzionamento di schemi diversi o schemi con più imprese promotrici. Qualsiasi EPAP che, a causa della natura delle sue attività come stabilito nel suo statuto, gestisce un unico sistema o può accettare come promotore una sola impresa promotrice dovrebbe essere in grado di convertirsi in una tipologia di EPAP che può accettare più soggetti promotori o gestire più sistemi. Qualsiasi legislazione nazionale di uno Stato membro ospitante che richieda una particolare forma giuridica per il funzionamento di tali sistemi non dovrebbe applicarsi agli EPAP con più imprese promotrici o più schemi costituiti in un altro Stato membro in conformità delle norme di tale altro Stato membro. Ciò dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la possibilità da parte di uno Stato membro di origine di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli EPAP sono autorizzati ad accettare più imprese promotrici ai sensi della legislazione nazionale; tale specificità dovrebbe essere presa in considerazione.

Emendamento 150
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*

(19) È inutilmente oneroso imporre a un EPAP che svolge attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante di affrontare procedure transfrontaliere iniziali complete qualora tale EPAP intenda estendere tali attività ad altri schemi o imprese promotrici nello stesso Stato membro ospitante. Tale approccio potrebbe portare a una duplicazione delle procedure, a un aumento dei costi amministrativi e a ritardi, senza migliorare la tutela degli aderenti e dei beneficiari. Per facilitare una vigilanza proporzionata ed efficiente e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, tali estensioni dovrebbero essere soggette a una procedura di notifica semplificata da completare entro un mese. Tale termine garantisce che le autorità competenti possano condurre le attività di coordinamento e sorveglianza necessarie senza generare indebiti ritardi o oneri per gli EPAP.	(19) È inutilmente oneroso imporre a un EPAP che svolge attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante di affrontare procedure ***di notifica*** transfrontaliere iniziali complete qualora tale EPAP intenda estendere tali attività ad altri schemi o imprese promotrici nello stesso Stato membro ospitante. Tale approccio potrebbe portare a una duplicazione delle procedure, a un aumento dei costi amministrativi e a ritardi, senza migliorare la tutela degli aderenti e dei beneficiari. Per facilitare una vigilanza proporzionata ed efficiente e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, tali estensioni dovrebbero essere soggette a una procedura di notifica semplificata da completare entro un mese. Tale termine garantisce che le autorità competenti possano condurre le attività di coordinamento e sorveglianza necessarie senza generare indebiti ritardi o oneri per gli EPAP. ***La procedura di notifica semplificata dovrebbe applicarsi anche alle modifiche non sostanziali. Si tratta di modifiche che non incidono sulle caratteristiche fondamentali dello schema pensionistico notificato, compresa la struttura delle prestazioni, i diritti degli aderenti o il profilo di rischio, e che non hanno un impatto significativo sugli aderenti o sui beneficiari. L'autorità competente dello Stato membro di origine può imporre a un EPAP di non utilizzare la procedura di notifica semplificata laddove ritenga che le modifiche proposte siano di fatto sostanziali.***

Or. en

Emendamento 151
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È inutilmente oneroso imporre a un EPAP che svolge attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante di affrontare procedure transfrontaliere iniziali complete qualora tale EPAP intenda estendere tali attività ad altri schemi o imprese promotrici nello stesso Stato membro ospitante. Tale approccio potrebbe portare a una duplicazione delle procedure, a un aumento dei costi amministrativi e a ritardi, senza migliorare la tutela degli aderenti e dei beneficiari. Per facilitare una vigilanza proporzionata ed efficiente e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, tali estensioni dovrebbero essere soggette a una procedura di notifica semplificata da completare entro ***un mese***. Tale termine garantisce che le autorità competenti possano condurre le attività di coordinamento e sorveglianza necessarie senza generare indebiti ritardi o oneri per gli EPAP.	(19) È inutilmente oneroso imporre a un EPAP che svolge attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante di affrontare procedure transfrontaliere iniziali complete qualora tale EPAP intenda estendere tali attività ad altri schemi o imprese promotrici nello stesso Stato membro ospitante. Tale approccio potrebbe portare a una duplicazione delle procedure, a un aumento dei costi amministrativi e a ritardi, senza migliorare la tutela degli aderenti e dei beneficiari. Per facilitare una vigilanza proporzionata ed efficiente e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, tali estensioni dovrebbero essere soggette a una procedura di notifica semplificata da completare entro ***tre mesi***. Tale termine garantisce che le autorità competenti possano condurre le attività di coordinamento e sorveglianza necessarie senza generare indebiti ritardi o oneri per gli EPAP.

Or. en

Emendamento 152
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le norme che disciplinano i trasferimenti collettivi di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico ***svolgono un ruolo fondamentale nel favorire il consolidamento e il conseguimento di una determinata scala negli schemi pensionistici aziendali e professionali. Qualora siano eccessivamente rigorose,***	(20) Le norme che disciplinano i trasferimenti collettivi di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico ***dovrebbero essere equilibrate***. È importante che gli aderenti e i beneficiari, o i loro rappresentanti, possano effettivamente esprimere il loro punto di vista sui trasferimenti transfrontalieri proposti. È opportuno

tali norme ostacolano indebitamente il conseguimento di una determinata scala e l'agevolazione del consolidamento, il che può pregiudicare gli interessi a lungo termine dei risparmiatori. ***Allo stesso tempo,*** è importante che gli aderenti e i beneficiari, o i loro rappresentanti, possano effettivamente esprimere il loro punto di vista sui trasferimenti transfrontalieri proposti. ***Per agevolare tali trasferimenti*** è ***pertanto*** opportuno chiarire e semplificare le norme dell'Unione applicabili, garantendo che le procedure continuino a essere trasparenti, proporzionate e coerenti con la tutela degli aderenti e dei beneficiari, consentendo nel contempo ***una maggiore*** efficienza ***e integrazione nel mercato interno***. Ciò dovrebbe includere disposizioni per una notifica tempestiva, l'approvazione da parte dell'impresa promotrice, se del caso, e la possibilità per gli aderenti e i beneficiari di opporsi formalmente.

chiarire e semplificare le norme dell'Unione applicabili, garantendo che le procedure continuino a essere trasparenti, proporzionate e coerenti con la tutela degli aderenti e dei beneficiari, consentendo nel contempo ***l'***efficienza. Ciò dovrebbe includere disposizioni per una notifica tempestiva, l'approvazione da parte dell'impresa promotrice, se del caso, e la possibilità per gli aderenti e i beneficiari di opporsi formalmente.

Or. en

Emendamento 153
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per quanto riguarda i trasferimenti collettivi nazionali da un EPAP a un altro, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure semplici, trasparenti ed efficienti dal punto di vista operativo per consentire il consolidamento e la ristrutturazione degli schemi pensionistici nel loro territorio. Tali procedure dovrebbero agevolare il conseguimento di una determinata scala e l'efficienza in termini di costi e non dovrebbero essere più restrittive delle	***soppresso***

procedure applicabili ai trasferimenti transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

Da leggere insieme alla proposta di soppressione dell'articolo 12 bis.

Emendamento 154
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per quanto riguarda i trasferimenti collettivi nazionali da un EPAP a un altro, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure semplici, trasparenti ed efficienti dal punto di vista operativo ***per consentire il consolidamento e la ristrutturazione degli schemi pensionistici nel loro territorio***. Tali procedure dovrebbero agevolare ***il conseguimento di una determinata scala e*** l'efficienza in termini di costi e non dovrebbero essere più restrittive delle procedure applicabili ai trasferimenti transfrontalieri.	(21) Per quanto riguarda i trasferimenti collettivi nazionali da un EPAP a un altro, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure semplici, trasparenti ed efficienti dal punto di vista operativo. Tali procedure dovrebbero agevolare l'efficienza in termini di costi e non dovrebbero essere più restrittive delle procedure applicabili ai trasferimenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 155
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri hanno la possibilità di consentire il sottofinanziamento temporaneo degli	(22) Gli Stati membri hanno la possibilità di consentire il sottofinanziamento temporaneo degli

schemi pensionistici aziendali e professionali. Diversi Stati membri hanno attuato tale opzione in modi diversi, mentre altri hanno scelto di non avvalersene, con conseguenti incoerenze che possono incidere sulla tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene sia importante prevenire il sottofinanziamento, un divieto assoluto potrebbe, in alcuni casi, indurre brusche riduzioni delle promesse di pensione, il che potrebbe andare a scapito degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire un approccio equilibrato e proporzionato e un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero consentire un sottofinanziamento temporaneo per un periodo limitato, determinato dal diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre i ***dieci*** anni.	schemi pensionistici aziendali e professionali. Diversi Stati membri hanno attuato tale opzione in modi diversi, mentre altri hanno scelto di non avvalersene, con conseguenti incoerenze che possono incidere sulla tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene sia importante prevenire il sottofinanziamento, un divieto assoluto potrebbe, in alcuni casi, indurre brusche riduzioni delle promesse di pensione, il che potrebbe andare a scapito degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire un approccio equilibrato e proporzionato e un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero consentire un sottofinanziamento temporaneo per un periodo limitato, determinato dal diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre i ***due*** anni.

Or. en

Emendamento 156
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri hanno la possibilità di consentire il sottofinanziamento temporaneo degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Diversi Stati membri hanno attuato tale opzione in modi diversi, mentre altri hanno scelto di non avvalersene, con conseguenti incoerenze che possono incidere sulla tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene sia importante prevenire il sottofinanziamento, un divieto assoluto potrebbe, in alcuni casi, indurre brusche riduzioni delle promesse di pensione, il che potrebbe andare a scapito degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire un approccio equilibrato e	(22) Gli Stati membri hanno la possibilità di consentire il sottofinanziamento temporaneo degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Diversi Stati membri hanno attuato tale opzione in modi diversi, mentre altri hanno scelto di non avvalersene, con conseguenti incoerenze che possono incidere sulla tutela degli aderenti e dei beneficiari. Sebbene sia importante prevenire il sottofinanziamento, un divieto assoluto potrebbe, in alcuni casi, indurre brusche riduzioni delle promesse di pensione, il che potrebbe andare a scapito degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire un approccio equilibrato e

proporzionato e un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero consentire un sottofinanziamento temporaneo per un periodo limitato, determinato dal diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre i ***dieci*** anni.	proporzionato e un'adeguata tutela degli aderenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero consentire un sottofinanziamento temporaneo per un periodo limitato, determinato dal diritto nazionale, che in ogni caso non dovrebbe protrarsi oltre i ***due*** anni.

Or. en

Emendamento 157
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alcuni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivano dalla direttiva 79/267/CEE[11] del Consiglio, la prima direttiva sull'assicurazione vita, e sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di adattarli mediante atti delegati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire che continuino a essere adeguati alla luce degli sviluppi del mercato e delle prassi di vigilanza.	***soppresso***
[11] Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/267/oj)	

Or. en

Emendamento 158

Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alcuni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivano dalla direttiva 79/267/CEE[11] del Consiglio, la prima direttiva sull'assicurazione vita, e sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione. ***È pertanto opportuno prevedere la possibilità*** di adattarli mediante atti delegati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire che continuino a essere adeguati alla luce degli sviluppi del mercato e delle prassi di vigilanza.	(23) Alcuni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivano dalla direttiva 79/267/CEE[11] del Consiglio, la prima direttiva sull'assicurazione vita, e sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione. ***Ciò richiede tuttavia che i responsabili politici e i legislatori valutino attentamente l'opportunità*** di adattarli mediante atti delegati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire che continuino a essere adeguati alla luce degli sviluppi del mercato e delle prassi di vigilanza. ***È essenziale riconoscere che tali opzioni possono, da un lato, offrire una maggiore flessibilità per rispondere agli sviluppi del mercato. D'altro canto, potrebbero indebolire il principio dell'armonizzazione minima, mettere a dura prova la capacità delle autorità nazionali competenti, ridurre il controllo politico, aumentare la governance tecnocratica, limitare il coinvolgimento delle parti sociali e avere effetti inappropriati sulla protezione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla contrattazione collettiva e sui modelli nazionali di benessere.***
[11] Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/267/oj)	[11] Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/267/oj)

Or. en

Emendamento 159
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La direttiva (UE) 2016/2341 impone agli EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile sufficiente. Tale margine di solvibilità non tiene pienamente conto delle esposizioni ai rischi di mercato e di longevità, anche quando l'EPAP assume il rischio biometrico o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni. Alcuni Stati membri impongono agli EPAP di detenere fondi propri obbligatori basati sul rischio aggiuntivi al di sopra del margine di solvibilità richiesto. Negli Stati membri in cui non esistono tali requisiti basati sul rischio, dovrebbe essere garantita una tutela comparabile per i risparmiatori e i beneficiari. In particolare, gli EPAP che coprono il rischio biometrico o che offrono garanzie e che non sono soggetti a requisiti patrimoniali basati sul rischio dovrebbero effettuare prove di stress periodiche per valutare la loro capacità di mantenere la copertura finanziaria su un orizzonte a lungo termine, anche in scenari di mercato e demografici sfavorevoli, e le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere misure correttive qualora sia individuato un sottofinanziamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Da leggere insieme all'emendamento di soppressione dell'articolo 18 bis.

Emendamento 160
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La direttiva (UE) 2016/2341 impone agli EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile sufficiente. Tale margine di solvibilità non tiene pienamente conto delle esposizioni ai rischi di mercato e di longevità, anche quando l'EPAP assume il rischio biometrico o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni. Alcuni Stati membri impongono agli EPAP di detenere fondi propri obbligatori basati sul rischio aggiuntivi al di sopra del margine di solvibilità richiesto. Negli Stati membri in cui non esistono tali requisiti basati sul rischio, dovrebbe essere garantita una tutela comparabile per i risparmiatori e i beneficiari. In particolare, gli EPAP che coprono il rischio biometrico o che offrono garanzie e che non sono soggetti a requisiti patrimoniali basati sul rischio dovrebbero effettuare prove di stress periodiche per valutare la loro capacità di mantenere la copertura finanziaria su un orizzonte a lungo termine, anche in scenari di mercato e demografici sfavorevoli, e le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere misure correttive qualora sia individuato un sottofinanziamento.	(24) La direttiva (UE) 2016/2341 impone agli EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile sufficiente. Tale margine di solvibilità non tiene pienamente conto delle esposizioni ai rischi di mercato e di longevità, anche quando l'EPAP assume il rischio biometrico o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni. Alcuni Stati membri impongono agli EPAP di detenere fondi propri obbligatori basati sul rischio aggiuntivi al di sopra del margine di solvibilità richiesto. Negli Stati membri in cui non esistono tali requisiti basati sul rischio, dovrebbe essere garantita una tutela comparabile per i risparmiatori e i beneficiari. In particolare, gli EPAP che coprono il rischio biometrico o che offrono garanzie e che non sono soggetti a requisiti patrimoniali basati sul rischio dovrebbero effettuare prove di stress periodiche per valutare la loro capacità di mantenere la copertura finanziaria su un orizzonte a lungo termine, anche in scenari di mercato e demografici sfavorevoli, e le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere misure correttive qualora sia individuato un sottofinanziamento. ***L'EPAP si assume la responsabilità di coprire i rischi biometrici nella misura in cui abbia un contratto con una parte esterna, come una società di assicurazione o di riassicurazione, che garantisce tali rischi o nella misura in cui l'EPAP concluda un contratto di assicurazione o di riassicurazione, parziale o meno, con una parte esterna. In tali casi, l'EPAP avrà solo un rischio di credito relativo a tale parte esterna. Nel caso in cui una prestazione sia erogata sotto forma di rendita variabile, il che significa che l'EPAP non sopporta o sopporta solo parzialmente rischi***

	biometrici, l'EPAP dovrebbe applicare le disposizioni tecniche di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/2341 solo nella misura in cui l'EPAP stesso copra tali rischi biometrici.

Or. en

Emendamento 161
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Le attività private, compresi il private equity, il debito privato e il capitale di rischio, possono migliorare le caratteristiche in termini di rischio-rendimento dei portafogli di investimento aumentando la diversificazione e generando potenziali rendimenti a lungo termine più elevati. Tuttavia tali attività sono spesso più complesse da valutare in termini di rischio, il che richiede notevoli competenze professionali. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP dovrebbero investire nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari e conformemente al principio della "persona prudente". Tale norma non è tuttavia sufficientemente specificata e diversi Stati membri hanno introdotto, in linea con tale articolo, limiti di investimento dettagliati e talvolta restrittivi. Tali vincoli trasversali possono impedire agli enti con una buona governance e un'adeguata capacità di gestione dei rischi di investire in modo efficiente in attività alternative. È pertanto opportuno stabilire che il quadro fondamentale per gli investimenti è rappresentato dal principio della persona prudente basato sul rischio, che consente agli enti di investire in qualsiasi tipo di	***soppresso***

attività, a condizione che siano in grado di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi associati. Di conseguenza, come misura di salvaguardia per gli aderenti e i beneficiari, la possibilità per gli Stati membri di applicare restrizioni agli investimenti dovrebbe essere limitata ai casi in cui il rischio di investimento è assunto dagli aderenti e dai beneficiari e tali restrizioni non dovrebbero comportare un divieto generalizzato di investire in determinate classi di attività. La comunicazione introduttiva del 19 novembre 2025[12] fornisce ulteriori orientamenti non vincolanti sull'applicazione del principio della persona prudente, compreso il modo in cui dovrebbe favorire l'efficiente allocazione dei risparmi a lungo termine.

*[12] **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE. [OP = inserire il numero del documento e il link internet].***

Or. en

Emendamento 162
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Le attività private, compresi il private equity, il debito privato e il capitale di rischio, possono migliorare le	(25) Le attività private, compresi il private equity, il debito privato e il capitale di rischio, possono migliorare le

caratteristiche in termini di rischio-rendimento dei portafogli di investimento aumentando la diversificazione e generando potenziali rendimenti a lungo termine più elevati. Tuttavia tali attività sono spesso più complesse da valutare in termini di rischio, il che richiede notevoli competenze professionali. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP dovrebbero investire nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari e conformemente al principio della "persona prudente". Tale norma non è tuttavia sufficientemente specificata e diversi Stati membri hanno introdotto, in linea con tale articolo, limiti di investimento dettagliati e talvolta restrittivi. Tali vincoli trasversali possono impedire agli enti con una buona governance e un'adeguata capacità di gestione dei rischi di investire in modo efficiente in attività alternative. È pertanto opportuno stabilire che il quadro fondamentale per gli investimenti è rappresentato dal principio della persona prudente basato sul rischio, che consente agli enti di investire in qualsiasi tipo di attività, a condizione che siano in grado di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi associati. Di conseguenza, come misura di salvaguardia per gli aderenti e i beneficiari, la possibilità per gli Stati membri di applicare restrizioni agli investimenti dovrebbe essere limitata ai casi in cui il rischio di investimento è assunto dagli aderenti e dai beneficiari e tali restrizioni non dovrebbero comportare un divieto generalizzato di investire in determinate classi di attività. La comunicazione introduttiva del 19 novembre 2025[12] fornisce ulteriori orientamenti non vincolanti sull'applicazione del principio della persona prudente, compreso il modo in cui dovrebbe favorire l'efficiente allocazione dei risparmi a lungo termine.

caratteristiche in termini di rischio-rendimento dei portafogli di investimento aumentando la diversificazione e generando potenziali rendimenti a lungo termine più elevati. Tuttavia tali attività sono spesso più complesse da valutare in termini di rischio, il che richiede notevoli competenze professionali. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP dovrebbero investire nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari e conformemente al principio della "persona prudente". Tale norma non è tuttavia sufficientemente specificata e diversi Stati membri hanno introdotto, in linea con tale articolo, limiti di investimento dettagliati e talvolta restrittivi. Tali vincoli trasversali possono impedire agli enti con una buona governance e un'adeguata capacità di gestione dei rischi di investire in modo efficiente in attività alternative. È pertanto opportuno stabilire che il quadro fondamentale per gli investimenti è rappresentato dal principio della "persona prudente" basato sul rischio, che consente agli enti di investire in qualsiasi tipo di attività, a condizione che siano in grado di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi associati. Di conseguenza, come misura di salvaguardia per gli aderenti e i beneficiari, la possibilità per gli Stati membri di applicare restrizioni agli investimenti dovrebbe essere limitata ai casi in cui il rischio di investimento è assunto dagli aderenti e dai beneficiari e tali restrizioni non dovrebbero comportare un divieto generalizzato di investire in determinate classi di attività. La comunicazione introduttiva del 19 novembre 2025[12] fornisce ulteriori orientamenti non vincolanti sull'applicazione del principio della persona prudente, compreso il modo in cui dovrebbe favorire l'efficiente allocazione dei risparmi a lungo termine. ***Allo stesso tempo, specifici importi minimi imposti dall'alto verso il basso o mandati restrittivi sulle politiche di investimento***

	possono altresì compromettere la capacità degli EPAP di rimanere effettivamente solvibili e di continuare a fornire redditi pensionistici adeguati. Ciò include mandati di investimento geografici o di classe di attività e dovrebbe essere vietato.
[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE. [OP = inserire il numero del documento e il link internet].	[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE. [OP = inserire il numero del documento e il link internet].

Or. en

Emendamento 163
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici a prestazioni definite, o schemi in cui lo stesso EPAP assume rischi biometrici o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, differiscono fondamentalmente dalle imprese di assicurazione per quanto riguarda la loro struttura di responsabilità, il ruolo dell'impresa promotrice come fonte di sostegno di ultima istanza, la natura a lungo termine e illiquida dei loro obblighi e il quadro sociale e contrattuale che disciplina le loro attività. I requisiti patrimoniali basati sul rischio applicabili alle imprese di

assicurazione a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono calibrati sul profilo di rischio specifico delle passività assicurative e non sono adeguati alla struttura delle pensioni aziendali o professionali. Il principio della "persona prudente" di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/2341, modificato dalla presente direttiva, costituisce il quadro di governance degli investimenti adeguato e completo per gli EPAP. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da prescrivere agli Stati membri o alle autorità competenti di imporre agli EPAP requisiti patrimoniali calibrati con riferimento alla formula standard o ai requisiti del modello interno di cui alla direttiva 2009/138/CE. L'applicazione dei requisiti patrimoniali equivalenti a Solvibilità II agli EPAP a prestazione definita imporrebbe costi sproporzionati alle imprese promotrici e agli aderenti, penalizzerebbe gli investimenti in capitale proprio e in attività produttive a lungo termine e contraddirebbe pertanto direttamente gli obiettivi della presente direttiva e dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione crea un percorso di vigilanza implicito verso una capitalizzazione equivalente a Solvibilità II. Il presente considerando preclude esplicitamente tale percorso.

Emendamento 164
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(25 bis) La direttiva 2016/2341 ha stabilito che gli EPAP dovrebbero tenere conto dei rischi di sostenibilità nella propria politica di investimento, ad esempio i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento delle attività a causa di modifiche normative. La considerazione di tali rischi dovrebbe essere integrata nel più ampio principio della "persona prudente" e non prevalere sulla valutazione della sicurezza, della qualità, della liquidità e della redditività del portafoglio nel suo complesso. Gli EPAP dovrebbero inoltre tenere conto delle preferenze di sostenibilità dei loro aderenti e beneficiari, per conto dei quali investono. Data la diversità dei modelli di governance e delle modalità di iscrizione degli aderenti, gli EPAP dovrebbero essere in grado di determinare come stimare tali preferenze di sostenibilità, anche attraverso la partecipazione degli aderenti e dei beneficiari, o dei loro rappresentanti, alle strutture di governance degli EPAP, nonché alle indagini.

Or. en

Emendamento 165
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Al fine di sostenere ulteriormente la canalizzazione dei risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi, la Commissione dovrebbe continuare a valutare, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi, se strumenti volontari a livello dell'Unione

possano facilitare lo sviluppo di risparmi a lungo termine semplici, trasparenti ed efficienti in termini di costi o di prodotti di investimento adatti agli investitori al dettaglio. Tali strumenti potrebbero includere, se del caso, un marchio volontario dell'Unione basato su caratteristiche comuni quali la semplicità del prodotto, i bassi costi, l'allocazione diversificata delle attività, un'adeguata attenuazione dei rischi e informazioni chiare. Tale valutazione dovrebbe tenere debitamente conto dei sistemi pensionistici e di risparmio nazionali, delle competenze degli Stati membri, anche nel settore fiscale, della tutela degli investitori e della necessità di evitare ulteriori complessità o oneri amministrativi.

Or. en

Motivazione

Uno strumento volontario a livello dell'Unione potrebbe contribuire a sostenere lo sviluppo di prodotti di risparmio a lungo termine semplici, trasparenti ed efficienti in termini di costi, nel pieno rispetto delle competenze nazionali ed evitando oneri aggiuntivi.

Emendamento 166
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Se le politiche e le decisioni di un EPAP determinano strutturalmente un minore potere d'acquisto degli aderenti e dei beneficiari, compromettendo la fiducia nei sistemi pensionistici aziendali o professionali, ciò giustifica un dialogo aperto sulla sensibilità al rischio degli EPAP. Sebbene sia essenziale che gli EPAP detengano attività sufficienti per soddisfare sempre i loro obblighi e rimanere solvibili, l'eccessiva avversione

al rischio ha altresì un costo e potrebbe incidere sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari. Nello specifico, le scelte effettuate da un EPAP possono incidere sul potere d'acquisto dei (futuri) beneficiari. Sebbene alcune decisioni possano essere giustificate sulla base di molteplici fattori, tra cui le tendenze demografiche e l'incertezza del mercato, gli EPAP dovrebbero anche prendere in considerazione gli effetti di un comportamento prudenziale eccessivamente prudente a scapito degli interessi dei risparmiatori in prodotti pensionistici.

Or. en

Emendamento 167
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) L'obiettivo di investimento primario e prioritario di un EPAP dovrebbe essere quello di massimizzare i rendimenti finanziari netti corretti per il rischio unicamente nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari, tenendo conto della sicurezza, della qualità, della liquidità, della redditività, della diversificazione, della natura e della durata delle passività. Le attività pensionistiche non dovrebbero essere utilizzate come strumento per finanziare settori, imprese, tecnologie o progetti favoriti dalle politiche pubbliche dell'Unione o nazionali.

Or. en

Motivazione

Gli enti pensionistici hanno una responsabilità fiduciaria nei confronti dei risparmiatori in prodotti pensionistici, non nei confronti dei programmi politici. Le autorità pubbliche non dovrebbero utilizzare i salari differiti dei lavoratori come fonte di finanziamento fuori bilancio per i progetti politicamente preferiti.

Emendamento 168
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Per far fronte alla carenza di investimenti in capitale di rischio europeo individuata nelle relazioni Draghi e Letta, gli EPAP con attività gestite superiori a 1 miliardo di EUR dovrebbero destinare almeno il 2 % delle loro attività al capitale di rischio.

Or. en

Emendamento 169
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(26 bis) Il principio di proporzionalità è fondamentale per l'efficace funzionamento della vasta gamma di EPAP nei vari Stati membri. Il sistema di governance applicabile agli EPAP dovrebbe essere calibrato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. La dimensione assoluta di un EPAP è una variabile distinta e sostanziale: i requisiti di governance obbligatori generano costi fissi che pesano in modo sproporzionato**

sugli EPAP di piccole dimensioni, indipendentemente dal loro profilo di rischio. L'eliminazione delle dimensioni come criterio esplicito di proporzionalità e l'allineamento del criterio all'approccio utilizzato per le imprese di assicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE non sono appropriati per gli EPAP, date le differenze strutturali tra i due settori, la funzione sociale degli EPAP e il rapporto trilaterale tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'EPAP riconosciuto nella presente direttiva. È pertanto opportuno mantenere pienamente i criteri di proporzionalità applicabili a norma della direttiva (UE) 2016/2341.

Or. en

Emendamento 170
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gestire efficacemente i rischi è essenziale per garantire la gestione sana e prudente degli EPAP e per tutelare gli aderenti e i beneficiari. Le scelte operative e strutturali degli EPAP, compresa la partecipazione a strutture di investimento aggregate, servizi condivisi o trasferimenti, possono incidere sul loro profilo di rischio complessivo. Per garantire una gestione sana e prudente, gli EPAP dovrebbero valutare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti rispetto ai limiti di tolleranza al rischio approvati dal loro organo direttivo o di vigilanza, tenendo conto della capacità e della propensione al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Le economie di scala e le opzioni di efficienza possono ridurre i rischi operativi e di investimento per gli aderenti e i beneficiari e dovrebbero pertanto essere prese in	(28) Gestire efficacemente i rischi è essenziale per garantire la gestione sana e prudente degli EPAP e per tutelare gli aderenti e i beneficiari. Le scelte operative e strutturali degli EPAP, compresa la partecipazione a strutture di investimento aggregate, servizi condivisi o trasferimenti, possono incidere sul loro profilo di rischio complessivo. Per garantire una gestione sana e prudente, gli EPAP dovrebbero valutare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti rispetto ai limiti di tolleranza al rischio approvati dal loro organo direttivo o di vigilanza, tenendo conto della capacità e della propensione al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Le economie di scala e le opzioni di efficienza possono ridurre i rischi operativi e di investimento per gli aderenti e i beneficiari e dovrebbero pertanto essere prese in

considerazione nella valutazione interna del rischio.	considerazione nella valutazione interna del rischio. ***Eventuali obblighi di valutazione del rischio, anche in relazione ai rischi finanziari legati al clima, dovrebbero rimanere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dell'EPAP interessato e non dovrebbero assumere la forma di esercizi obbligatori di prove di stress prescritti in modo uniforme e imposti a livello dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

I rischi legati al clima sono rilevanti per la gestione degli investimenti a lungo termine, ma la loro rilevanza varia in modo significativo tra gli EPAP in base alle dimensioni, al tipo di schema e all'allocazione delle attività. Le prove di stress obbligatorie a livello dell'Unione sarebbero sproporzionate per gli EPAP più piccoli e incoerenti con il carattere di armonizzazione minima della direttiva.

Emendamento 171
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I depositari costituiscono un rimedio pratico per la salvaguardia delle attività e la supervisione della gestione degli schemi pensionistici aziendali o professionali, in particolare negli schemi a contribuzione definita in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, in linea generale, la nomina di un depositario o di consentire agli EPAP di svolgere essi stessi tali funzioni. Tale facoltà ha generato a incoerenze e problematiche in materia di vigilanza nelle attività transfrontaliere. Le differenze tra le norme nazionali sui tipi di soggetti che possono fungere da depositari e sulla portata delle loro responsabilità	(31) I depositari costituiscono un rimedio pratico per la salvaguardia delle attività e la supervisione della gestione degli schemi pensionistici aziendali o professionali, in particolare negli schemi a contribuzione definita in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, in linea generale, la nomina di un depositario o di consentire agli EPAP di svolgere essi stessi tali funzioni. Tale facoltà ha generato a incoerenze e problematiche in materia di vigilanza nelle attività transfrontaliere. Le differenze tra le norme nazionali sui tipi di soggetti che possono fungere da depositari e sulla portata delle loro responsabilità

possono compromettere l'efficacia della vigilanza prudenziale, ridurre la trasparenza e aumentare il rischio di conflitti di interesse o di disfunzioni operative. Negli ultimi anni le norme sui depositari di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sono state aggiornate e rafforzate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori. Gli aderenti e i beneficiari degli EPAP, che analogamente affidano i loro risparmi pensionistici a gestori professionali, dovrebbero beneficiare di una tutela non inferiore a quella prevista per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. Pertanto, al fine di garantire la tutela coerente degli aderenti e dei beneficiari, rafforzare la fiducia nel sistema pensionistico e agevolare le attività transfrontaliere, la direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe imporre la nomina di ***un depositario professionale*** per gli schemi pensionistici aziendali e professionali in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Le modifiche dovrebbero stabilire norme chiare per tale depositario in materia di custodia delle attività e obblighi di sorveglianza per i depositari, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità per altri schemi e garantendo che le autorità competenti non possano limitare indebitamente la scelta di depositari stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare oneri inutili per gli EPAP, gli Stati membri possono mantenere le misure di custodia esistenti che offrono un livello di tutela comparabile a quello dei depositari.

[13] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del

possono compromettere l'efficacia della vigilanza prudenziale, ridurre la trasparenza e aumentare il rischio di conflitti di interesse o di disfunzioni operative. Negli ultimi anni le norme sui depositari di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sono state aggiornate e rafforzate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori. Gli aderenti e i beneficiari degli EPAP, che analogamente affidano i loro risparmi pensionistici a gestori professionali, dovrebbero beneficiare di una tutela non inferiore a quella prevista per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. Pertanto, al fine di garantire la tutela coerente degli aderenti e dei beneficiari, rafforzare la fiducia nel sistema pensionistico e agevolare le attività transfrontaliere, la direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe ***conferire alle autorità competenti il potere di*** imporre la nomina di ***depositari professionali*** per gli schemi pensionistici aziendali e professionali in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Le modifiche dovrebbero stabilire norme chiare per tale depositario in materia di custodia delle attività e obblighi di sorveglianza per i depositari, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità per altri schemi e garantendo che le autorità competenti non possano limitare indebitamente la scelta di depositari stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare oneri inutili per gli EPAP, gli Stati membri possono mantenere le misure di custodia esistenti che offrono un livello di tutela comparabile a quello dei depositari.

[13] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del

17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)

17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)

Or. en

Emendamento 172
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I depositari costituiscono un rimedio pratico per la salvaguardia delle attività e la supervisione della gestione degli schemi pensionistici aziendali o professionali, in particolare negli schemi a contribuzione definita in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, in linea generale, la nomina di un depositario o di consentire agli EPAP di svolgere essi stessi tali funzioni. Tale facoltà ha generato a incoerenze e problematiche in materia di vigilanza nelle attività transfrontaliere. Le differenze tra le norme nazionali sui tipi di soggetti che possono fungere da depositari e sulla portata delle loro responsabilità possono compromettere l'efficacia della vigilanza prudenziale, ridurre la trasparenza e aumentare il rischio di conflitti di interesse o di disfunzioni operative. Negli ultimi anni le norme sui depositari di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sono state aggiornate e rafforzate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori. Gli aderenti e i beneficiari degli EPAP, che analogamente affidano i loro risparmi pensionistici a gestori professionali, dovrebbero beneficiare di una tutela non inferiore a quella prevista per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. Pertanto, al fine di garantire	(31) I depositari costituiscono un rimedio pratico per la salvaguardia delle attività e la supervisione della gestione degli schemi pensionistici aziendali o professionali, in particolare negli schemi a contribuzione definita in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, in linea generale, la nomina di un depositario o di consentire agli EPAP di svolgere essi stessi tali funzioni. Tale facoltà ha generato a incoerenze e problematiche in materia di vigilanza nelle attività transfrontaliere. Le differenze tra le norme nazionali sui tipi di soggetti che possono fungere da depositari e sulla portata delle loro responsabilità possono compromettere l'efficacia della vigilanza prudenziale, ridurre la trasparenza e aumentare il rischio di conflitti di interesse o di disfunzioni operative. Negli ultimi anni le norme sui depositari di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sono state aggiornate e rafforzate per garantire un elevato livello di tutela degli investitori. Gli aderenti e i beneficiari degli EPAP, che analogamente affidano i loro risparmi pensionistici a gestori professionali, dovrebbero beneficiare di una tutela non inferiore a quella prevista per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. Pertanto, al fine di garantire

la tutela coerente degli aderenti e dei beneficiari, rafforzare la fiducia nel sistema pensionistico e agevolare le attività transfrontaliere, la direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe imporre la nomina di un depositario professionale per gli schemi pensionistici aziendali e professionali in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Le modifiche dovrebbero stabilire norme chiare per tale depositario in materia di custodia delle attività e obblighi di sorveglianza per i depositari, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità per altri schemi e garantendo che le autorità competenti non possano limitare indebitamente la scelta di depositari stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare oneri inutili per gli EPAP, gli Stati membri possono mantenere le misure di custodia esistenti che offrono un livello di tutela comparabile a quello dei depositari.	la tutela coerente degli aderenti e dei beneficiari, rafforzare la fiducia nel sistema pensionistico e agevolare le attività transfrontaliere, la direttiva (UE) 2016/2341 dovrebbe imporre la nomina di un depositario professionale per gli schemi pensionistici aziendali e professionali in cui gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento. Le modifiche dovrebbero stabilire norme chiare per tale depositario in materia di custodia delle attività e obblighi di sorveglianza per i depositari, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità per altri schemi e garantendo che le autorità competenti non possano limitare indebitamente la scelta di depositari stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare oneri inutili per gli EPAP, gli Stati membri possono mantenere le misure di custodia esistenti che offrono un livello di tutela comparabile a quello dei depositari***[13 bis]***.
[13] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)	[13] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj) ***[13 bis] Ad esempio l'articolo 42 del decreto olandese relativo all'attuazione del regolamento sulle pensioni e del regolamento sugli schemi pensionistici aziendali o professionali obbligatori***

Or. en

Emendamento 173
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano***, in un formato standardizzato e interoperabile***. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.	(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente***, accurato, affidabile*** e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.

Or. en

Emendamento 175
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*

(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.

(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. ***In particolare, le decisioni sulla vita, come il lavoro a tempo parziale per prendersi cura di un figlio o di un altro familiare, e eventi come il divorzio, possono avere un effetto considerevole sulla prestazione pensionistica di una persona. Pertanto, gli aderenti agli schemi pensionistici dovrebbero ricevere informazioni adeguate in merito alle conseguenze sulle loro prestazioni pensionistiche di eventuali interruzioni o modifiche dell'importo dei contributi versati nello schema pensionistico in tali circostanze. Fornire tali informazioni migliorerebbe l'alfabetizzazione finanziaria e consentirebbe alle persone di compiere scelte finanziarie più informate. Tali informazioni dovrebbero essere incluse anche nei sistemi di tracciamento delle pensioni.*** Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti

con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.

Or. en

Emendamento 176
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche.	(32) Informazioni frammentarie e incomplete sui diritti pensionistici maturati e previsti rendono difficile per gli aderenti e i beneficiari disporre di un quadro chiaro del loro reddito pensionistico futuro, in particolare quando partecipano a diversi schemi pensionistici complementari. Tale mancanza di trasparenza può compromettere la partecipazione alla pianificazione pensionistica e la fiducia nel sistema pensionistico. Per garantire che i risparmiatori ricevano informazioni complete, affidabili e aggiornate, gli Stati membri dovrebbero imporre agli EPAP di fornire dati ai sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, ove tali sistemi esistano, in un formato standardizzato e interoperabile. Tali sistemi dovrebbero consentire agli aderenti e ai beneficiari di accedere, in modo coerente e comparabile, alle informazioni sui propri diritti maturati, sul capitale accumulato e sulle prestazioni previste, garantendo nel contempo che gli EPAP continuino a essere responsabili dell'accuratezza e della completezza dei dati trasmessi. Per evitare una duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli EPAP, il formato e la struttura delle informazioni dovrebbero essere coerenti con le informazioni incluse nel prospetto delle prestazioni pensionistiche. ***La trasparenza dovrebbe andare oltre la mera messa a disposizione***

delle informazioni. Deve inoltre garantire che le informazioni siano chiare e comprensibili per gli aderenti e i beneficiari. Se le informative sono eccessivamente complesse o tecniche, possono essere difficili da utilizzare nella pratica. I requisiti dovrebbero pertanto essere proporzionati e sostenere l'alfabetizzazione finanziaria e un processo decisionale informato.

Or. en

Emendamento 177
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è uno strumento essenziale che consente agli aderenti e ai beneficiari di comprendere i propri diritti pensionistici nel tempo e tra i diversi schemi. Dovrebbe fornire informazioni chiare, complete e pertinenti che consentano agli aderenti e ai beneficiari di valutare la propria situazione finanziaria e di adottare tutte le misure necessarie per ottenere una pensione adeguata. Attualmente, l'assenza di un approccio uniforme a livello degli Stati membri, unitamente al fatto che la maggior parte degli aderenti matura pensioni presso più EPAP nel corso della propria carriera, si traduce in prospetti delle prestazioni pensionistiche che differiscono in termini di formato e presentazione, limitando in tal modo la comparabilità e l'aggregazione. Le norme vigenti non impongono inoltre l'inclusione di informazioni sui costi, sul rendimento degli investimenti o su eventuali opzioni di investimento disponibili e sui relativi rischi. Al fine di	***soppresso***

accrescere la trasparenza e favorire un processo decisionale informato, è necessario introdurre requisiti relativi all'elaborazione del prospetto delle prestazioni pensionistiche e per la fornitura di informazioni sui costi, sui rendimenti degli investimenti e sulle opzioni di investimento. Per lo stesso motivo è necessario garantire una maggiore standardizzazione e, ove possibile, l'allineamento al prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche a prestazione definita o a contribuzione definita degli schemi pensionistici e delle specificità degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

Or. en

Emendamento 178
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è uno strumento essenziale che consente agli aderenti e ai beneficiari di comprendere i propri diritti pensionistici nel tempo e tra i diversi schemi. Dovrebbe fornire informazioni chiare, complete e pertinenti che consentano agli aderenti e ai beneficiari di valutare la propria situazione finanziaria e di adottare tutte le misure necessarie per ottenere una pensione adeguata. ***Attualmente, l'assenza di un approccio uniforme a livello degli Stati membri, unitamente al fatto che la maggior parte degli aderenti matura pensioni presso più EPAP nel corso della propria carriera, si traduce in prospetti delle prestazioni pensionistiche che differiscono in termini di formato e***	(33) Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è uno strumento essenziale che consente agli aderenti e ai beneficiari di comprendere i propri diritti pensionistici nel tempo e tra i diversi schemi. Dovrebbe fornire informazioni chiare, complete e pertinenti che consentano agli aderenti e ai beneficiari di valutare la propria situazione finanziaria e di adottare tutte le misure necessarie per ottenere una pensione adeguata. Le norme vigenti non impongono l'inclusione di informazioni sui costi, sul rendimento degli investimenti o su eventuali opzioni di investimento disponibili e sui relativi rischi. Al fine di accrescere la trasparenza e favorire un processo decisionale informato, è necessario introdurre requisiti relativi ***alla***

presentazione, limitando in tal modo la comparabilità e l'aggregazione. Le norme vigenti non impongono ***inoltre*** l'inclusione di informazioni sui costi, sul rendimento degli investimenti o su eventuali opzioni di investimento disponibili e sui relativi rischi. Al fine di accrescere la trasparenza e favorire un processo decisionale informato, è necessario introdurre requisiti relativi ***all'elaborazione del prospetto delle prestazioni pensionistiche e per la*** fornitura di informazioni sui costi, sui rendimenti degli investimenti e sulle opzioni di investimento. ***Per lo stesso motivo è necessario garantire una maggiore standardizzazione e, ove possibile, l'allineamento al prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche a prestazione definita o a contribuzione definita degli schemi pensionistici e delle specificità degli schemi pensionistici aziendali e professionali.***

fornitura di informazioni sui costi, sui rendimenti degli investimenti e sulle opzioni di investimento.

Or. en

Emendamento 179
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di	***soppresso***

parametri di riferimento chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro armonizzato per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione di parametri di riferimento oggettivi per valutare i risultati insoddisfacenti.

Or. es

Emendamento 180
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in	***soppresso***

modo comparabile e valutati sulla base di parametri di riferimento chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro armonizzato per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione di parametri di riferimento oggettivi per valutare i risultati insoddisfacenti.

Or. en

Motivazione

I parametri di riferimento stabiliti dalle autorità di vigilanza non possono cogliere le strategie di investimento, le strutture di passività o i profili demografici specifici dello schema. Gli scostamenti da un parametro di riferimento uniforme non indicano una governance inadeguata; rispecchiano scelte legittime a lungo termine. La disposizione crea incentivi con indice che scoraggiano proprio gli investimenti illiquidi e a lungo termine che l'Unione del risparmio e degli investimenti cerca di promuovere. Gli attuali poteri di vigilanza di cui agli articoli 30, 30 bis e 49 forniscono già strumenti adeguati per far fronte ad autentici risultati insoddisfacenti.

Emendamento 181
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di parametri di riferimento chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro armonizzato per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione di parametri di riferimento oggettivi per valutare i risultati insoddisfacenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di parametri di riferimento chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro armonizzato per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli aderenti e dei beneficiari. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione di parametri di riferimento oggettivi per valutare i risultati insoddisfacenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 183
Dirk Gotink

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di ***parametri*** di ***riferimento*** chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro ***armonizzato*** per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e ***a fornire prove del fatto che i costi e gli oneri dello schema sono giustificati e proporzionati e che lo schema è in linea con la tolleranza al rischio degli*** aderenti e ***dei*** beneficiari***. Se l'autorità competente non è soddisfatta di tale giustificazione o se i risultati continuano a essere insoddisfacenti per almeno tre anni, gli EPAP dovrebbero informare chiaramente gli aderenti e i beneficiari di tali risultati insoddisfacenti, spiegarne le cause e delineare misure per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la definizione*** di ***parametri di riferimento oggettivi per valutare i*** risultati insoddisfacenti.	(34) Se i risultati degli EPAP continuano a essere insoddisfacenti, ciò può ridurre il valore dei diritti maturati dagli aderenti e dai beneficiari e compromettere la fiducia nelle pensioni complementari. In linea con gli orientamenti di attuazione della raccomandazione dell'OCSE relativa ai principi fondamentali sulla regolamentazione delle pensioni private, i risultati dovrebbero essere comunicati in modo comparabile e valutati sulla base di ***orientamenti e obiettivi*** di ***investimento*** chiari e oggettivi che riflettano la politica di investimento. Attualmente non esiste un quadro ***chiaro*** per informare gli aderenti e i beneficiari in caso di risultati insoddisfacenti. A tal fine, gli EPAP dovrebbero essere tenuti a informare tempestivamente la rispettiva autorità competente e ***i suoi*** aderenti e beneficiari ***in caso*** di risultati insoddisfacenti.

Or. en

Emendamento 184
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Fatta salva la competenza degli Stati membri per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici nazionali, i meccanismi di iscrizione automatica con diritto di uscita, laddove previsti dal diritto nazionale e, se del caso, mediante contrattazione collettiva o con il coinvolgimento delle parti sociali, possono contribuire ad ampliare la copertura delle pensioni complementari, a promuovere i risparmi a lungo termine e a rafforzare l'adeguatezza del reddito pensionistico. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di promuovere tali meccanismi nell'ambito dei rispettivi sistemi pensionistici aziendali e professionali nazionali.

Or. es

Emendamento 185
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Le donne continuano a percepire pensioni aziendali o professionali notevolmente inferiori a quelle degli uomini, in particolare a causa di salari più bassi, interruzioni di carriera e un orario di lavoro ridotto a causa delle responsabilità di assistenza. Nel valutare se uno schema rimanga adeguato, gli EPAP dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche che possono dar luogo a disparità ingiustificate, comprese le disparità relative al genere, ad esempio se lo schema pensionistico consente un accumulo continuo durante il congedo

parentale, di paternità o per i prestatori di assistenza ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158. Il fatto che tale contributo sia sostenuto, in tutto o in parte, dal datore di lavoro rimane una questione di competenza delle parti sociali e del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e del lavoro, che dovrebbe anche chiarire se sia incoraggiata la prosecuzione dell'iscrizione a contributi pieni durante il congedo di assistenza.

Or. en

Emendamento 186
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 ter) Le pensioni aziendali o professionali nell'Unione sono sempre più erogate attraverso schemi in base ai quali gli aderenti sopportano il rischio di investimento. Se le prestazioni possono essere acquisite solo come somma forfettaria, ciò può aumentare il rischio che i risparmi degli aderenti si esauriscano prima della fine del pensionamento. Gli aderenti dovrebbero pertanto avere accesso ad almeno un'opzione in base alla quale le prestazioni sono erogate, in tutto o in parte, sotto forma di reddito regolare, ad esempio attraverso una rendita, ritiri programmati o decumulo collettivo. Qualora sia disponibile più di una forma di pagamento, gli aderenti dovrebbero anche poter scegliere o modificare, gratuitamente, la forma in cui sono acquisite le loro prestazioni mentre si avvicinano al pensionamento, in modo che possano adeguarsi a tali circostanze prima che tale scelta abbia effetto.

Or. en

Emendamento 187
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) La mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti degli enti privati che gestiscono i loro risparmi può costituire un ostacolo importante allo sviluppo dei sistemi pensionistici complementari e degli EPAP. È importante prevedere esplicitamente che i diritti pensionistici maturati siano tutelati, conformemente al diritto dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire a infondere ai cittadini la fiducia che i loro diritti siano sicuri, anche quando i loro risparmi sono investiti sui mercati dei capitali e quando gli EPAP adottano decisioni che potrebbero incidere sui loro diritti.

Or. en

Emendamento 188
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Gli EPAP variano notevolmente in termini di portata, efficienza operativa e struttura organizzativa. Gli EPAP più piccoli o frammentati possono avere difficoltà a conseguire economie di scala, mettere efficacemente in comune le attività o ottimizzare l'efficienza operativa e degli investimenti. L'individuazione precoce delle sfide e delle vulnerabilità strutturali è	(40) Gli EPAP variano notevolmente in termini di portata, ***rischio,*** efficienza operativa e struttura organizzativa. Gli EPAP più piccoli o frammentati possono avere difficoltà a conseguire economie di scala, mettere efficacemente in comune le attività o ottimizzare l'efficienza operativa e degli investimenti. L'individuazione precoce delle sfide e delle vulnerabilità

pertanto essenziale per garantire che gli EPAP possano fornire valore agli aderenti e ai beneficiari a lungo termine. Le autorità competenti svolgono un ruolo importante nel promuovere una riflessione strategica da parte degli EPAP sulla loro sostenibilità a lungo termine, anche per quanto riguarda aspetti quali la scala, la configurazione organizzativa e il potenziale di consolidamento o cooperazione, laddove tali aspetti rappresentino modi per affrontare le carenze individuate. Le autorità competenti dovrebbero pertanto condurre dialoghi strutturati periodici in materia di vigilanza con gli EPAP, nell'ambito dei quali gli EPAP possano individuare potenziali carenze e prendere in considerazione opzioni strategiche, ***comprese misure volte a migliorare l'efficienza, la scala e la condivisione delle risorse,*** conservando nel contempo la responsabilità primaria di garantire che gli aderenti e i beneficiari ricevano prestazioni pensionistiche adeguate.

strutturali è pertanto essenziale per garantire che gli EPAP possano fornire valore agli aderenti e ai beneficiari a lungo termine. Le autorità competenti svolgono un ruolo importante nel promuovere una riflessione strategica da parte degli EPAP sulla loro sostenibilità a lungo termine, anche per quanto riguarda aspetti quali la scala, la configurazione organizzativa e il potenziale di consolidamento o cooperazione, laddove tali aspetti rappresentino modi per affrontare le carenze individuate. Le autorità competenti dovrebbero pertanto condurre dialoghi strutturati periodici in materia di vigilanza con gli EPAP, nell'ambito dei quali gli EPAP possano individuare potenziali carenze e prendere in considerazione opzioni strategiche, conservando nel contempo la responsabilità primaria di garantire che gli aderenti e i beneficiari ricevano prestazioni pensionistiche adeguate.

Or. en

Emendamento 189
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Informazioni trasparenti, comparabili e facilmente accessibili sui costi annuali totali, sui risultati passati e sui profili di rischio degli schemi pensionistici gestiti dagli EPAP sono essenziali affinché gli aderenti e i beneficiari possano prendere decisioni informate in merito ai loro risparmi pensionistici. Tale divulgazione di informazioni potrebbe promuovere l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e la possibilità di realizzare economie di scala, a vantaggio, in ultima	(43) Informazioni trasparenti, comparabili e facilmente accessibili sui costi annuali totali, sui risultati passati e sui profili di rischio degli schemi pensionistici gestiti dagli EPAP sono essenziali affinché gli aderenti e i beneficiari possano prendere decisioni informate in merito ai loro risparmi pensionistici. Tale divulgazione di informazioni potrebbe promuovere l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e la possibilità di realizzare economie di scala, a vantaggio, in ultima

analisi, degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire la comparabilità e l'accessibilità, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni, coprendo almeno i dieci anni precedenti, su un unico sito web pubblico per ***tutti*** gli schemi pensionistici ***o*** le opzioni di investimento ***pertinenti***.	analisi, degli aderenti e dei beneficiari. Per garantire la comparabilità e l'accessibilità, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni, coprendo almeno i dieci anni precedenti, su un unico sito web pubblico per gli schemi pensionistici ***dove gli aderenti e i beneficiari assumono il rischio dell'investimento, nonché*** le opzioni di investimento ***all'interno di tali schemi***. ***La presentazione di tali informazioni dovrebbe tenere debitamente conto delle garanzie, della copertura biometrica e degli obblighi di finanziamento dell'impresa promotrice, in modo da non generare confronti fuorvianti tra sistemi di natura fondamentalmente diversa.***

Or. en

Motivazione

L'informativa sui costi e sulla performance è al servizio degli aderenti che assumono il rischio di investimento e possono agire in base alle informazioni. Applicata indiscriminatamente a schemi a prestazione definita e a schemi garantiti, produce confronti fuorvianti che non tengono conto delle garanzie e degli obblighi di finanziamento delle imprese promotrici.

Emendamento 190
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Qualora le attività transfrontaliere siano significative rispetto al mercato dello Stato membro ospitante e richiedano una stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, in particolare quando un EPAP potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà finanziarie a scapito degli aderenti e dei beneficiari, l'EIOPA dovrebbe poter istituire e coordinare piattaforme di	***soppresso***

collaborazione, in modo analogo a quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14].

[14] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

Or. en

Motivazione

Gli strumenti esistenti dell'EIOPA sono sufficienti e un ulteriore livello di competenza non è auspicabile.

Emendamento 191
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Qualora ***le*** attività ***transfrontaliere siano significative rispetto al*** mercato dello Stato membro ospitante ***e richiedano una stretta collaborazione tra*** le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle ***dello Stato membro ospitante, in particolare quando un EPAP potrebbe rischiare di trovarsi in difficoltà finanziarie a scapito degli aderenti e dei beneficiari,*** l'EIOPA ***dovrebbe poter istituire e coordinare piattaforme di collaborazione, in modo analogo a quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]***.	(44) Qualora ***l'***attività ***transfrontaliera di un EPAP sia significativa nel*** mercato dello Stato membro ospitante***,*** le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle ***degli Stati membri ospitanti dovrebbero fare pieno uso dei poteri di cooperazione, coordinamento e mediazione esistenti disponibili per loro e per*** l'EIOPA. ***Tali strumenti forniscono un quadro sufficiente e proporzionato per la cooperazione in materia di vigilanza in relazione agli EPAP transfrontalieri. A tale fine non è necessaria nessuna ulteriore infrastruttura istituzionale a livello dell'Unione***.

[14] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

Or. en

Motivazione

L'architettura di cooperazione esistente nell'ambito del regolamento EIOPA e della direttiva EPAP II è adeguata; un nuovo meccanismo di piattaforma guidato dall'EIOPA non ha alcuna necessità operativa dimostrata.

Emendamento 192
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella direttiva (UE) 2016/2341 e nella presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda taluni parametri tecnici della direttiva (UE) 2016/2341 derivanti dalla direttiva 79/267/CEE del Consiglio, che sono rimasti invariati fin dalla loro introduzione, nonché riguardo al prospetto delle prestazioni pensionistiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni relative alla comunicazione dei rendimenti degli investimenti, al netto dei costi di investimento, e di tutti i costi e gli oneri sostenuti in relazione alle attività degli EPAP. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 180/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].	***soppresso***

[15] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 194
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le modifiche della direttiva (UE) 2016/2341 relative all'autorizzazione degli	***soppresso***

EPAP dovrebbero sostituire l'attuale regime di registrazione o autorizzazione al fine di garantire norme di vigilanza uniformi in tutta l'Unione. Sarebbe tuttavia troppo oneroso imporre a tutti gli EPAP di richiedere una nuova autorizzazione. Agli EPAP già registrati o autorizzati a norma di tale direttiva è opportuno concedere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere il riconoscimento automatico degli EPAP già registrati o autorizzati a norma di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 195
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2016/2341
Per l'intero testo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) i termini "registrato o autorizzato" e "registrati o autorizzati" sono sostituiti rispettivamente dal termine "autorizzato" o "autorizzati" in tutta la direttiva;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

At the moment Member States can choose whether they apply an authorisation or registration procedure. The Commission states that divergent practices lead to a fragmented internal market. However, limiting this to authorisation procedures only would create an additional barrier for Member States to further develop a supplementary pensions sector, and would require Member States with smaller sectors and that apply registration procedures to switch to authorisation. This would not be proportional, considering that a single market for supplementary pensions is still largely absent.

Emendamento 196
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2016/2341
Per l'intero testo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) le locuzioni "alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità" e "della dimensione, della natura, della portata e della complessità" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla natura, alla portata e alla complessità" e "della natura, della portata e della complessità" in tutta la direttiva;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione orizzontale della "dimensione" quale criterio di proporzionalità, priva gli EPAP di piccole dimensioni della protezione principale contro oneri di conformità sproporzionati. "Dimensione" è una variabile distinta e necessaria: il costo di una funzione di governance obbligatoria o di un obbligo di segnalazione è insensibile al profilo di rischio ma fortemente sensibile al numero di aderenti su cui è ripartito. La soppressione di questo punto ripristina integralmente il criterio esistente in tutta la direttiva.

Emendamento 197
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2016/2341
Per l'intero testo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) le locuzioni "alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità" e "della dimensione, della natura, della portata e della complessità" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla natura, alla portata e alla complessità" e "della natura, della	***soppresso***

portata e della complessità" in tutta la direttiva;

Or. en

Emendamento 198
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2016/2341
Per l'intero testo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) le locuzioni "alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità" e "della dimensione, della natura, della portata e della complessità" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla natura, alla portata e alla complessità" e "della natura, della portata e della complessità" in tutta la direttiva;	(2) le locuzioni "alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità" e "della dimensione, della natura, della portata e della complessità" sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni "alla natura, ***al rischio,*** alla portata e alla complessità" e "della natura, ***del rischio,*** della portata e della complessità" in tutta la direttiva;

Or. en

Motivazione

La dimensione non è una misura adeguata della rischiosità e della proporzionalità per gli EPAP. Sarebbe invece più opportuno aggiungere "rischio".

Emendamento 199
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2016/2341
Per l'intero testo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) la locuzione "alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" è	***soppresso***

sostituita dalla locuzione "alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" in tutta la direttiva;

Or. en

Motivazione

L'"organizzazione interna" coglie una caratteristica specifica degli EPAP: molti sono gestiti da parti sociali o imprese promotrici, con strutture di governance, tra cui organismi di codecisione e organismi di solidarietà, che hanno poca o nessuna somiglianza con quelle delle imprese di assicurazione. L'eliminazione di questo criterio elimina la capacità delle autorità nazionali di vigilanza di calibrare i requisiti in funzione della realtà istituzionale degli EPAP collegati a imprese promotrici o reciprocamente governati. Occorre preservare la formula esistente più completa.

Emendamento 200
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) la locuzione "alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" è sostituita dalla locuzione "alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" in tutta la direttiva;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 201
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) la locuzione "alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla	(3) la locuzione "alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla

complessità delle loro attività" è sostituita dalla locuzione "alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività" in tutta la direttiva;	complessità delle loro attività" è sostituita dalla locuzione "alla natura, ***al rischio,*** alla portata e alla complessità delle loro attività" in tutta la direttiva;

Or. en

Motivazione

La dimensione non è una misura adeguata della rischiosità e della proporzionalità per gli EPAP. Sarebbe invece più opportuno aggiungere "rischio".

Emendamento 202
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, se le entità autorizzate di cui al paragrafo 2, lettera b), gestiscono gli EPAP e agiscono per loro conto, gli Stati membri non limitano la facoltà di tali entità autorizzate stabilite in un altro Stato membro di svolgere tali attività.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 203
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"

3 bis. Nel caso di entità autorizzate sulla base di altre normative prudenziali settoriali dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché tali entità applichino le pertinenti disposizioni dell'EPAP, nella misura in cui non duplicano i rispettivi requisiti ai sensi della legislazione prudenziale settoriale dell'Unione. In deroga al paragrafo 2, qualora le entità autorizzate ai sensi della legislazione prudenziale dell'UE intendano gestire tali EPAP su base transfrontaliera, si applicano gli articoli 11 e 11 bis.

";

Or. en

Emendamento 204
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 2 bis.
	Entità autorizzate
	1. Se un EPAP è stabilito in una forma in cui è gestito da un'entità autorizzata che agisce per suo conto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, solo i seguenti soggetti possono agire in qualità di tale entità:
	(a) un'impresa autorizzata a norma della direttiva 2009/138/CE:
	(b) un'altra entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della presente direttiva;
	(c) un'entità autorizzata a norma della presente direttiva dall'autorità competente

dello Stato membro di origine, prima che acceda all'attività, al fine di gestire gli EPAP.

Un'entità di cui alle lettere a) o b) può agire solo se il diritto dell'Unione ad essa applicabile non le impedisce di gestire gli EPAP e la sua autorizzazione copre tale attività.

2. L'entità di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), detiene, mentre gestisce un EPAP, fondi propri pari almeno al maggiore tra 1 000 000 EUR e l'importo richiesto dalla legislazione del suo Stato membro di origine.

Se le attività degli EPAP che gestisce superano 250 000 000 EUR, tali fondi propri sono aumentati dello 0,02 % dell'eccedenza, fino a un totale di 10 000 000 EUR. Il presente paragrafo non si applica a un'entità soggetta, ai sensi del diritto dell'Unione ad essa applicabile, a requisiti di fondi propri almeno equivalenti. I fondi propri richiesti a norma del presente paragrafo si aggiungono alle riserve tecniche e ai fondi propri regolamentari che un EPAP è tenuto a detenere a norma degli articoli da 15 a 17 quando sottoscrive passività o garantisce benefici o risultati degli investimenti e non sono utilizzati per coprirli.

3. L'entità di cui al paragrafo 1 garantisce, per ciascun EPAP che gestisce, il rispetto dei requisiti imposti dalla presente direttiva a tale EPAP.";

Or. en

Emendamento 205
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2016/2341
Articoli 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"Articolo 3	
Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale	
Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività nel settore delle pensioni non contemplata da tali regolamenti. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate ("ring-fenced") e non è possibile trasferire tali passività e le corrispondenti attività agli schemi pensionistici considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.	
Articolo 4	
Applicazione facoltativa	
Gli Stati membri possono applicare alcune o tutte le disposizioni della presente direttiva agli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, operanti secondo il principio di capitalizzazione al fine di erogare prestazioni pensionistiche:	
(a) che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d); oppure	
(b) che non sono contemplate dalla presente direttiva o dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.	
Nel caso degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere in merito all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui tale applicazione sia compatibile con i	

regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli enti di cui al primo comma siano gestiti da entità autorizzate responsabili di agire per loro conto, gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva a tali enti o alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, o a entrambi, a seconda dei casi.

Gli Stati membri possono decidere di applicare gli articoli 11 e 11 bis a norma del presente articolo solo se si applicano tutte le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'EIOPA se si avvalgono delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, indicando i tipi di enti o, se del caso, entità autorizzate interessati dall'esercizio di tali opzioni nonché le disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili.

La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.";

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo 4 consente agli Stati membri di estendere le disposizioni della direttiva, mediante procedura di adesione, agli enti espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. Tali opzioni di adesione rendono meno netta la distinzione tra i pilastri.

Emendamento 206
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Schemi di iscrizione automatica
	Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di iscrizione automatica alla copertura pensionistica complementare siano disciplinati nel quadro degli accordi di contrattazione collettiva e siano limitati a schemi pensionistici aziendali o professionali negoziati collettivamente e gestiti congiuntamente dalle parti sociali, sulla base della parità di contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori abbiano l'effettiva possibilità di rinunciare a tale iscrizione automatica alla copertura pensionistica complementare e dispongano di tempo sufficiente per ricevere informazioni e assistenza e consulenza indipendenti prima di prendere la loro decisione.

Or. en

Emendamento 207
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 4 – commi da 1 a 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono applicare alcune o tutte le disposizioni della presente direttiva agli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, operanti secondo il principio di capitalizzazione al fine di erogare prestazioni pensionistiche:	***1.*** Gli Stati membri possono applicare alcune o tutte le disposizioni della presente direttiva agli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica, operanti secondo il principio di capitalizzazione al fine di erogare prestazioni pensionistiche:
(a) che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a	(a) che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a

norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d); oppure	norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d); oppure
(b) che non sono contemplate dalla presente direttiva o dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.	(b) che non sono contemplate dalla presente direttiva o dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.
Nel caso degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere in merito all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui tale applicazione sia compatibile con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.	Nel caso degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere in merito all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui tale applicazione sia compatibile con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli enti di cui al primo comma siano gestiti da entità autorizzate responsabili di agire per loro conto, gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva a tali enti o alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, o a entrambi, a seconda dei casi.	Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli enti di cui al primo comma siano gestiti da entità autorizzate responsabili di agire per loro conto, gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva a tali enti o alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, o a entrambi, a seconda dei casi.
Gli Stati membri possono decidere di applicare gli articoli 11 e 11 bis a norma del presente articolo solo se si applicano tutte le disposizioni della presente direttiva.	Gli Stati membri possono decidere di applicare gli articoli 11 e 11 bis a norma del presente articolo solo se si applicano tutte le disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'EIOPA se si avvalgono delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, indicando i tipi di enti o, se del caso, entità autorizzate interessati dall'esercizio di tali opzioni nonché le disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili.	Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'EIOPA se si avvalgono delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, indicando i tipi di enti o, se del caso, entità autorizzate interessati dall'esercizio di tali opzioni nonché le disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili.
La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.	La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.
	Or. en

Emendamento 208
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se un EPAP non è soggetto a tutte le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la sua attività in materia di prestazione pensionistica individuale, gli Stati membri assicurano che l'EPAP soddisfi le seguenti condizioni:
	(a) se l'EPAP offre garanzie o copre rischi biometrici in relazione alla sua attività di prestazioni pensionistiche individuali, le passività, le corrispondenti attività e le risorse finanziarie relative a tale attività sono completamente separate da quelle relative all'attività di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e non è consentito alcun trasferimento di attività, passività o risorse finanziarie tra le due attività e le attività o risorse finanziarie assegnate all'attività di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali non sono utilizzate per coprire eventuali perdite derivanti dall'attività di prestazioni pensionistiche individuali;
	(b) l'EPAP svolge attività di prestazioni pensionistiche solo nello Stato membro in cui è stato autorizzato. In deroga al primo comma, l'erogazione di prodotti pensionistici individuali paneuropei registrati a norma del regolamento (UE) 2019/1238 è in qualsiasi caso soggetta all'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 209
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La distribuzione di prodotti pensionistici individuali diversi dai prodotti pensionistici individuali paneuropei da parte di un EPAP in uno Stato membro diverso da quello in cui l'EPAP è stato autorizzato è soggetta alla legislazione nazionale di tale altro Stato membro in materia di distribuzione.

Or. en

Emendamento 210
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il titolo è sostituito dal seguente: "EPAP minori";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Una soglia sottopone in modo sproporzionato gli Stati membri con mercati degli EPAP maturi e ben funzionanti a norme aggiuntive dell'Unione, semplicemente perché hanno enti e sistemi più consolidati al di sopra della soglia. Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri e non incidere in modo sproporzionato su un numero limitato di Stati membri.

Emendamento 211
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il primo comma è così modificato:
Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di ***cento*** aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.	Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di ***mille*** aderenti ***o beneficiari e 50 milioni di attività*** in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016L2341-20250117)

Motivazione

La soglia di 25 milioni di EUR proposta nel progetto di relazione non riflette l'effettivo profilo patrimoniale degli EPAP collegati a imprese promotrici di piccole dimensioni nella maggior parte degli Stati membri. L'innalzamento della soglia a 50 milioni di EUR garantisce un significativo alleggerimento della proporzionalità per i fondi che questa disposizione si prefigge. Un criterio disgiuntivo (ossia gli aderenti o le attività) garantisce che nessun EPAP di piccole dimensioni sia escluso dall'alleggerimento per via di un tecnicismo del modo in cui si verifica che si estenda su entrambe le dimensioni.

Emendamento 212
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il secondo comma è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Una soglia sottopone in modo sproporzionato gli Stati membri con mercati degli EPAP maturi e ben funzionanti a norme aggiuntive dell'Unione, semplicemente perché hanno enti e sistemi più consolidati al di sopra della soglia. Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri e non incidere in modo sproporzionato su un numero limitato di Stati membri.

Emendamento 213
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 – commi da 2 bis a 2 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sono aggiunti i commi seguenti:
	2 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di mille aderenti e beneficiari e 50 milioni di EUR di attività in totale.
	2 ter. Qualora gli Stati membri scelgano di non applicare la presente direttiva agli EPAP di cui al paragrafo 1, gli articoli da 32 a 35 e l'articolo 37 bis non si applicano parimenti. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

	2 quater. Se, all'entrata in vigore della presente direttiva di modifica, gli Stati membri non hanno applicato la presente direttiva agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici che insieme hanno meno di cento aderenti in totale, tali Stati membri possono continuare a non applicare la presente direttiva a tali EPAP fintantoché continuano a gestire schemi pensionistici che collettivamente hanno meno di cento aderenti in totale, anche se le loro attività totali superano 50 milioni di EUR.
	2 quinquies. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.

Or. en

Emendamento 214
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il primo comma è sostituito dal seguente:
Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. ***Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e***	Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale***, o schemi pensionistici che sono stati gradualmente eliminati e che sono permanentemente chiusi ai nuovi aderenti, a condizione che l'EPAP garantisca un adeguato livello di protezione degli aderenti e dei beneficiari***.

l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.

Or. en

Emendamento 215
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
2016/2341
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il secondo comma è soppresso***;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 216
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito il seguente articolo 5 bis: "
	Articolo 5 bis
	Introduzione e sviluppo degli EPAP negli Stati membri
	1. Fatto salvo l'articolo 5 della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire che gli articoli 18 bis, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 37 bis, 38, 39, 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 44 ter e 44 quater della presente direttiva non si

applichino o si applichino parzialmente agli EPAP recentemente registrati o autorizzati nel loro territorio che hanno meno di 2 500 aderenti e attività totali inferiori a 100 milioni di EUR, per un periodo non superiore a tre anni dalla data della loro prima autorizzazione o registrazione.

2. L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'EIOPA di fornire assistenza tecnica per l'applicazione della presente direttiva, quale recepita nel diritto nazionale, qualora il sistema delle pensioni a capitalizzazione in tale Stato membro rimanga scarsamente sviluppato rispetto ad altri Stati membri. L'EIOPA istituisce un gruppo consultivo permanente composto da esperti nazionali delle autorità pubbliche, delle autorità competenti e delle parti sociali per assistere nell'erogazione di tale sostegno.

Il sostegno tecnico può comprendere, tra l'altro, lo scambio di migliori pratiche, seminari tecnici, la formazione delle autorità competenti e delle parti sociali coinvolte, il sostegno alle attività di informazione pubblica e l'assistenza al coordinamento nel dialogo sociale e nella contrattazione collettiva in relazione all'istituzione di EPAP e schemi pensionistici.

"

Or. en

Motivazione

One of the main aims of this review should be to encourage and support Member States to further develop funded and supplementary pension systems and establish more IORPs. Since regulatory burden is often mentioned as a major obstacle for small IORPs, an initial phase ('starter pack') with a lower burden could support the establishment of new IORPs and therefore increase the amount of funded pension capital in Europe. Member State should be able to not or partially apply some burdensome provisions for new IORPs for a maximum of three years, while taking into account the aims of these provisions. In addition, as the social dialogue and collective bargaining to establish IORPs generally is a sensitive process requiring sufficient trust, national competent authorities should be able to request technical

support and expertise from EIOPA, which could leverage expertise from Member States with more developed funded pension sectors via a standing advisory team.

Emendamento 217
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 6 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***al punto 1), la formulazione "e che esercita le attività direttamente connesse;" è sostituita da "e che esercita le attività direttamente connesse e, se consentito dal diritto nazionale, attività nel settore delle pensioni individuali;";***	(a) ***soppresso***

Or. en

Emendamento 218
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c ter (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 6 – comma 1 – punto 19

Testo in vigore	*Emendamento*
(19) "attività transfrontaliera": la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.	"attività transfrontaliera": la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine***, escluse le imprese promotrici che operano esclusivamente nello Stato membro di origine***.

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 219
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 6 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "prodotto pensionistico individuale": un prodotto pensionistico individuale quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio*.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 6 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "sistema di tracciamento delle pensioni": uno strumento digitale***,*** ***solitamente un portale web*** o ***un'applicazione mobile affidabile,*** che fornisce alle persone una panoramica dei diritti pensionistici maturati e ***proiezioni*** delle prestazioni ***future*** nei diversi schemi pensionistici cui aderiscono o di cui sono beneficiarie.	(22) "sistema di tracciamento delle pensioni": uno strumento digitale ***nazionale, settoriale*** o ***privato*** che fornisce alle persone una panoramica dei diritti pensionistici maturati e delle prestazioni ***previste*** nei diversi schemi pensionistici cui aderiscono o di cui sono beneficiarie.

Or. en

Motivazione

I formati tecnici comuni possono migliorare la portabilità e consentire lo scambio di dati senza creare un sistema centrale dell'UE. Le informazioni sulle pensioni rimangono strettamente connesse alla legislazione nazionale in materia sociale, di lavoro e fiscale e dovrebbero continuare a essere gestite attraverso sistemi decentrati.

Emendamento 221
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 6 – comma 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	22 bis) "parte sociale": un'organizzazione che rappresenta i lavoratori o i datori di lavoro che partecipa al dialogo sociale o alla contrattazione collettiva per istituire uno schema pensionistico e che può partecipare alla gestione e alla vigilanza di un EPAP o di uno schema pensionistico.

Or. en

Emendamento 222
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, tutte le attività e le passività corrispondenti all'attività nel settore delle pensioni individuali sono separate, senza alcuna possibilità di trasferire tali attività e passività ad altre	***soppresso***

attività dell'ente nel settore delle pensioni.";

Or. en

Emendamento 223
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, tutte le attività e le passività corrispondenti all'attività nel settore delle pensioni individuali sono separate, senza alcuna possibilità di trasferire tali attività e passività ad altre attività dell'ente nel settore delle pensioni.";	Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli EPAP siano autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali, ***gli Stati membri possono decidere di imporre che*** tutte le attività e le passività corrispondenti all'attività nel settore delle pensioni individuali sono separate, senza alcuna possibilità di trasferire tali attività e passività ad altre attività dell'ente nel settore delle pensioni.

Or. en

Emendamento 224
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 8 ter
	Proprietà giuridica e tutela dei contributi pensionistici
	1. Gli Stati membri garantiscono che i contributi pagati da o per conto degli aderenti, e le attività acquisite attraverso

l'investimento di tali contributi, sono giuridicamente riconosciuti come proprietà individuale degli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in questione. Tali contributi costituiscono una remunerazione differita.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 non fanno parte delle attività dell'EPAP, dell'impresa promotrice, di un'entità autorizzata che gestisce l'EPAP, di un membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza, di un gestore di attività, di un prestatore di servizi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica responsabile dell'amministrazione o della gestione di tali attività.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tali attività siano separate e protette dal punto di vista giuridico e operativo dai crediti dei creditori nonché dall'insolvenza, dalla ristrutturazione, dalla liquidazione o dal fallimento di qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 2.

4. L'EPAP e qualsiasi persona che agisca per suo conto esercitano solo i poteri di amministrazione, investimento e cessione necessari per gestire lo schema pensionistico, erogare le prestazioni pensionistiche e coprire i costi espressamente consentiti dallo schema pensionistico e dal diritto nazionale. Tali poteri sono esercitati esclusivamente per conto degli aderenti e dei beneficiari."

Or. en

Motivazione

La separazione giuridica da sola non determina necessariamente chi detiene in ultima analisi le attività pensionistiche. L'emendamento riconosce espressamente gli aderenti e i beneficiari come proprietari e protegge i beni contro l'uso improprio, i crediti dei creditori e l'insolvenza di enti o dirigenti.

Emendamento 225
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

At the moment Member States can choose whether they apply an authorisation or registration procedure. The Commission states that divergent practices lead to a fragmented internal market. However, limiting this to authorisation procedures only would create an additional barrier for Member States to further develop a supplementary pensions sector, and would require Member States with smaller sectors and that apply registration procedures to switch to authorisation. This would not be proportional, considering that a single market for supplementary pensions is still largely absent.

Emendamento 226
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazione;	Autorizzazione ***e registrazione***;

Or. en

Emendamento 227
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia autorizzato dalla competente autorità ***e iscritto in un registro nazionale***.	Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia ***registrato in un registro nazionale o*** autorizzato dalla competente autorità.

Or. en

Motivazione

At the moment Member States can choose whether they apply an authorisation or registration procedure. The Commission states that divergent practices lead to a fragmented internal market. However, limiting this to authorisation procedures only would create an additional barrier for Member States to further develop a supplementary pensions sector, and would require Member States with smaller sectors and that apply registration procedures to switch to authorisation. This would not be proportional, considering that a single market for supplementary pensions is still largely absent.

Emendamento 228
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia autorizzato dalla competente autorità ***e iscritto in un registro nazionale.***	Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia ***registrato in un registro nazionale, o*** autorizzato***,*** dalla competente autorità***;***

Or. en

Emendamento 229
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***esigono*** che le autorità competenti effettuino una valutazione prudenziale nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP. La valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.	Gli Stati membri ***possono esigere*** che le autorità competenti effettuino una valutazione prudenziale nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP. La valutazione tiene conto della natura, ***del rischio,*** della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.

Or. en

Emendamento 230
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli EPAP che richiedono l'autorizzazione ***elaborano e presentano*** all'autorità competente un piano aziendale relativo a tutte le attività pianificate, specificando le risorse finanziarie disponibili per coprire i costi operativi attuali e futuri. Il piano aziendale contiene proiezioni sull'arco di almeno tre anni dei ricavi e dei costi dell'EPAP e una ripartizione dei costi operativi dello stesso, compresi, se del caso, i costi di distribuzione e acquisizione e qualsiasi altro elemento che aiuti le autorità competenti a valutare la conformità ai requisiti di gestione.	***L'autorità competente di uno Stato membro può imporre agli*** EPAP che richiedono l'autorizzazione ***di elaborare e presentare*** all'autorità competente un piano aziendale relativo a tutte le attività pianificate, specificando le risorse finanziarie disponibili per coprire i costi operativi attuali e futuri. Il piano aziendale contiene proiezioni sull'arco di almeno tre anni dei ricavi e dei costi dell'EPAP e una ripartizione dei costi operativi dello stesso, compresi, se del caso, i costi di distribuzione e acquisizione e qualsiasi altro elemento che aiuti le autorità competenti a valutare la conformità ai requisiti di gestione.

Or. en

Emendamento 231
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 9, ciascuno Stato membro ***prevede*** il diritto di ricorso giurisdizionale qualora le sue autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.	Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 9, ciascuno Stato membro ***che effettua una procedura di autorizzazione può prevedere*** il diritto di ricorso giurisdizionale qualora le sue autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricezione della stessa.

Or. en

Emendamento 232
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotrici più imprese nell'ambito dello stesso schema pensionistico.	***Fatte salve le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro per quanto concerne l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresi i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e l'adesione obbligatoria,*** gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotrici più imprese nell'ambito dello stesso schema pensionistico.

Or. en

Emendamento 233

Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotrici più imprese nell'ambito dello stesso schema pensionistico.	Gli Stati membri provvedono affinché ***tutti*** gli EPAP ***o categorie specifiche di EPAP*** siano autorizzati a gestire diversi schemi pensionistici, compresi quelli con politiche di investimento differenti, e ad accettare come promotrici più imprese nell'ambito dello stesso schema pensionistico.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, specifici fondi pensione aziendali non sono autorizzati a gestire schemi pensionistici diversi, poiché sono collegati a un'unica società. Questa opzione nazionale dovrebbe rimanere intatta.

Emendamento 234
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE.	Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE ***e lascia altresì impregiudicate le disposizioni del diritto dello Stato membro per quanto concerne l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresi i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e l'adesione obbligatoria***.

Or. en

Emendamento 235
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE.	Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE. ***Il primo comma lascia altresì impregiudicato il ruolo della contrattazione collettiva, delle parti sociali e del diritto in materia di sicurezza sociale e del lavoro in uno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 236
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE.	Il primo comma lascia impregiudicata la decisione da parte di uno Stato membro di imporre che gli schemi con più imprese promotrici siano gestiti a norma della direttiva 2009/138/CE ***e lascia altresì impregiudicate le disposizioni in materia di contrattazione collettiva e del diritto della sicurezza sociale e del lavoro***.

Or. en

Emendamento 237
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 9 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un beneficiario differito ai sensi dell'articolo 3, lettera h), della direttiva 2014/50/UE, i cui diritti pensionistici in sospeso, o il loro valore, non superano 600 EUR, o qualsiasi soglia più elevata fissata dallo Stato membro di competenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, ha il diritto, su richiesta e gratuitamente dallo schema trasferente, di trasferire il valore di tali diritti trasferiti a un EPAP di sua scelta nello stesso o in un altro Stato membro. L'EPAP ricevente accetta tale trasferimento nel luogo in cui è selezionato. Il trasferimento non comporta alcuna perdita dei diritti acquisiti.

Or. en

Motivazione

I diritti pensionistici in sospeso di piccole dimensioni sono solitamente erosi da oneri amministrativi nel corso della vita lavorativa e ostruiscono i registri degli Stati membri. Un diritto di trasferimento gratuito allineato alla soglia di 600 EUR consente ai lavoratori di consolidare i piccoli risparmi nell'EPAP di loro scelta. L'obbligo dell'EPAP ricevente di accettare garantisce che il diritto sia effettivo. L'emendamento allinea le pensioni aziendali o professionali alla logica di tutela dei consumatori che già si applica alla portabilità del mercato unico.

Emendamento 238
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341

Articolo 9 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Gli Stati membri provvedono affinché almeno un EPAP operante nel loro territorio accetti come promotori qualsiasi impresa e lavoratori autonomi non soggetti all'obbligo di partecipazione a un altro regime pensionistico aziendale o professionale a norma del diritto nazionale. Tale obbligo può essere adempiuto congiuntamente da due o più Stati membri, anche attraverso un EPAP autorizzato in un altro Stato membro a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 239
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:	***soppresso***
"3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.";	

Or. en

Motivazione

Il mandato conferito all'EIOPA deve essere limitato. Poiché la presente direttiva si basa su un'armonizzazione minima, le norme che potrebbero corrispondere a requisiti di capitale, di finanziamento o di fondi propri dovrebbero essere chiaramente decise al livello 1, con il pieno controllo democratico del legislatore dell'Unione, e non dovrebbero essere introdotte mediante orientamenti di livello 3.

Emendamento 240
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:	***soppresso***
"3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.";	

Or. en

Motivazione

Sono troppo ampie le competenze attribuite. Conferire tale potere per tutto il quadro prudenziale e di governance di una direttiva di armonizzazione minima è costituzionalmente incoerente. Consentirebbe all'EIOPA di conseguire attraverso orientamenti ciò che i colegislatori hanno deliberatamente trattenuto dal testo della direttiva. La disposizione andrebbe pertanto soppressa.

Emendamento 241
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:	***soppresso***
"3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare	

nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.";

Or. en

Emendamento 242
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Diverse disposizioni introducono nuovi compiti per l'EIOPA, come l'elaborazione di orientamenti e/o norme tecniche. Non sosteniamo queste proposte, in quanto non sono coerenti con la natura di una direttiva di armonizzazione minima. Inoltre, l'EIOPA non è sempre l'organismo più idoneo a svolgere tali compiti.

Emendamento 243
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del	***soppresso***

regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.

Or. en

Emendamento 244
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'EIOPA emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, sulla valutazione prudenziale da effettuare nell'ambito dell'autorizzazione degli EPAP, nonché sui requisiti di cui ai titoli II e III.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso in relazione alla natura di armonizzazione minima della direttiva EPAP.

Emendamento 246
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) l'articolo 11 è così modificato:	(13) l'articolo 11 è così modificato:
[…]	***1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere, compresa l'accettazione di imprese promotrici in altri Stati membri. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi***

sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP possano accettare come promotrici una o più imprese situate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'EPAP non appena siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

2. Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere, anche accettando come promotrice una o più imprese promotrici situate in un altro Stato membro, notifica la sua intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di origine. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali EPAP siano separati dalle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, la notifica può essere presentata da tale entità autorizzata.

3. Gli Stati membri impongono che la notifica di cui al paragrafo 2 contenga le informazioni seguenti:

(a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa o delle imprese promotrici;

(b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa o delle imprese promotrici;

(c) le caratteristiche principali dello schema o degli schemi pensionistici che devono essere gestiti per l'impresa o per le imprese promotrici.

4. Entro due mesi dalla data di ricezione del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine trasmette tale fascicolo all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti. L'autorità competente dello Stato membro di origine allega una dichiarazione attestante che l'EPAP, o se del caso l'entità autorizzata responsabile

della gestione dell'EPAP e che agisce per suo conto, è autorizzato nel suo Stato membro di origine e rispetta e continuerà a rispettare la presente direttiva.

L'autorità competente dello Stato membro di origine, se non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'inadeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria dell'EPAP, è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro la stessa scadenza di due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

5. L'autorità competente dello Stato membro di origine, se trasmette il fascicolo di notifica di cui al paragrafo 3, ne dà notifica all'EPAP o, se del caso, all'entità autorizzata responsabile della gestione dell'EPAP e che agisce per suo conto, senza indebito ritardo.

L'EPAP o, se del caso, l'entità autorizzata responsabile della gestione dell'EPAP e che agisce per suo conto può iniziare a svolgere l'attività transfrontaliera nello Stato membro ospitante a decorrere dalla data di tale notifica.

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'entità autorizzata responsabile della gestione dell'EPAP e che agisce per suo conto è diversa dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP, la prima informa altresì la seconda che l'entità autorizzata che gestisce l'EPAP può iniziare ad accettare imprese promotrici nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti dell'EPAP.

6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti alle disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato

membro ospitante, pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali.

Essi sono inoltre soggetti agli obblighi di informazione di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente tali informazioni all'EPAP o, se del caso, all'entità autorizzata di cui al paragrafo 2 e, dopo quattro settimane dal ricevimento di tale comunicazione, l'EPAP può avviare l'attività transfrontaliera.

7. L'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica l'osservanza delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 6. Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli EPAP siano costituiti in una forma per cui le entità autorizzate sono responsabili della gestione di tali enti e agiscono per conto degli stessi, l'autorità competente dell'entità autorizzata è responsabile di verificare l'adeguatezza delle disposizioni e dell'organizzazione di tale entità in modo tale che essa sia nella posizione di rispettare gli obblighi e le regole relative alla costituzione e al funzionamento di tutti gli EPAP che gestisce.

8. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP eventuali mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere.

Informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine di qualsiasi mutamento significativo degli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 6.

L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP o, se del caso, all'entità autorizzata di cui al paragrafo 2.

9. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure e le formalità relative alle attività e alle relative procedure transfrontaliere possano essere espletate agevolmente mediante mezzi elettronici.

Gli Stati membri assicurano altresì che la trasmissione e l'archiviazione elettroniche dei documenti di cui al presente articolo siano accettate dalle loro autorità competenti.

Gli Stati membri provvedono affinché il fascicolo di notifica di cui al paragrafo 3 e la dichiarazione di cui al paragrafo 4 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

10. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivo di ritenere che un EPAP che svolge attività nel suo territorio non rispetti le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, o gli obblighi di

informazione applicabili dello Stato membro ospitante, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine.

Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.

11. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o degli obblighi di informazione applicabili dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare agli EPAP gli atti necessari in relazione a dette misure.

Inoltre l'autorità competente dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitili da tale articolo.

12. In situazioni in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli aderenti e dei beneficiari e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro di origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 10 e 11 lasciano

impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, in caso di urgenza, misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità sul proprio territorio.

Tale potere include la possibilità di impedire agli EPAP, nella misura dello stretto necessario, di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

13. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 11 a 13 che comportino restrizioni alle attività degli EPAP sono adeguatamente motivate e notificate all'EPAP interessato senza indebito ritardo.

14. Qualora, conformemente al diritto nazionale, gli EPAP siano costituiti in una forma per cui le entità autorizzate sono responsabili della gestione di tali enti e agiscono per conto degli stessi, gli Stati membri non vietano a tali entità autorizzate in un altro Stato membro di svolgere dette attività per un EPAP autorizzato nel loro territorio.

Il primo comma si applica solo se l'entità autorizzata è un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o un'entità, diversa da un EPAP, autorizzata a norma della presente direttiva ai fini della gestione di EPAP e che agisce per loro conto.

In questi casi:

(a) l'autorità competente dello Stato membro in cui l'EPAP è autorizzato, è responsabile della vigilanza prudenziale dell'EPAP e della vigilanza sul rispetto delle norme di tale Stato membro relative alla costituzione, al funzionamento e all'esercizio dell'EPAP, comprese le norme in materia di autorizzazione, obblighi operativi e quantitativi, le condizioni che disciplinano le sue attività e le informazioni da fornire ai potenziali membri, aderenti e beneficiari. L'entità autorizzata rispetta tutte le disposizioni e

le decisioni organizzative necessarie per garantire che l'esercizio dell'EPAP sia conforme a tali norme ed è responsabile della loro adozione e attuazione.

(b) l'autorità competente dello Stato membro in cui l'entità autorizzata è autorizzata, è responsabile della vigilanza dell'entità autorizzata e dell'adeguatezza delle sue disposizioni e della sua organizzazione, in modo che sia in grado di rispettare gli obblighi e le norme relativi all'esercizio degli EPAP che gestisce. Tale vigilanza comprende norme relative all'organizzazione dell'entità autorizzata, compresi gli accordi di delega, gli obblighi organizzativi, le disposizioni operative, i requisiti di professionalità e onorabilità, i sistemi di gestione dei rischi e i controlli interni. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle entità autorizzate che gestiscono EPAP solo nel loro Stato membro di origine.

L'autorità competente dello Stato membro in cui l'EPAP è autorizzato può richiedere direttamente all'entità autorizzata qualsiasi informazione, dato, documento o spiegazione necessari per la vigilanza dell'EPAP. Se l'entità autorizzata non rispetta le norme di cui ai commi precedenti, tale autorità competente le impone di porre fine alla violazione e ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'entità autorizzata. Se l'entità autorizzata non pone fine alla violazione, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'entità autorizzata adotta tutte le misure appropriate per garantire che ciò avvenga e comunica tali misure all'autorità competente dello Stato membro in cui l'EPAP è autorizzato. Se, nonostante tali misure o perché si rivelano inadeguate, la violazione persiste, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'EPAP è autorizzato può, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'entità autorizzata, adottare

le misure necessarie, tra cui l'imposizione di sanzioni e il divieto all'entità autorizzata di gestire l'EPAP nel suo territorio.

Le autorità competenti di cui alle lettere a) e b) cooperano strettamente, si scambiano tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva e si prestano assistenza reciproca in materia di ispezioni, indagini e applicazione delle norme. In caso di disaccordo sulla procedura, sui contenuti o sull'assenza di azione da parte di una delle autorità competenti a norma del presente paragrafo, ciascuna delle autorità può sottoporre la questione all'EIOPA, la quale può agire conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto di un EPAP autorizzato in uno Stato membro, anche quando è gestito da un'entità autorizzata stabilita in tale Stato membro, di svolgere attività pensionistiche aziendali o professionali transfrontaliere in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi da 1 a 13. Esso non può essere interpretato nel senso di imporre l'autorizzazione di un EPAP nello Stato membro ospitante affinché tali attività transfrontaliere siano ivi svolte conformemente ai paragrafi da 1 a 13.

Or. en

Motivazione

Riformulazione dell'articolo 11 per affrontare le incertezze giuridiche e operative relative agli enti pensionistici con più promotori e agli enti pensionistici gestiti da un'entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro.

Emendamento 248
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***un mese*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.	Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***tre mesi*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 249
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***un mese*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.	Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***tre mesi*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sono necessari tre mesi affinché l'autorità nazionale competente del paese di origine effettui una valutazione approfondita e tuteli gli interessi dei vari aderenti e beneficiari nei paesi interessati.

Emendamento 250
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***un mese*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.	Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine adotti la decisione motivata di cui al primo comma entro ***tre mesi*** dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sono necessari tre mesi affinché l'autorità nazionale competente del paese di origine effettui una valutazione approfondita e tuteli gli interessi dei vari aderenti e beneficiari nei paesi interessati.

Emendamento 251
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 5 è così modificato:
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro ***tre mesi*** dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.	"5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro ***un mese*** dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 252
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi di informazione di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere***, ad eccezione del prospetto delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 38, che è soggetto a norme armonizzate dell'Unione conformemente al paragrafo 6 di tale articolo***.	6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il nostro emendamento all'articolo 38, paragrafo 6.

Emendamento 253
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi di informazione di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere***, ad eccezione del prospetto delle prestazioni pensionistiche di cui***	6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

all'articolo 38, che è soggetto a norme armonizzate dell'Unione conformemente al paragrafo 6 di tale articolo.

Or. en

Emendamento 254
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***un mese*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.	7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***sei settimane*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.

Or. en

Motivazione

Il periodo di sei settimane concesso all'autorità nazionale competente del paese ospitante è necessario per consentire una valutazione preliminare della conformità dello schema pensionistico ai requisiti applicabili di diritto della sicurezza sociale e del lavoro.

Emendamento 255
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***un mese*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.	7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***sei mesi*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.

Or. en

Emendamento 256
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***un mese*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.	7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro ***sei settimane*** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, predispone la vigilanza sulle pertinenti attività transfrontaliere. Tale predisposizione riguarda le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché gli obblighi di informazione dello Stato membro ospitante di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine, mediante gli strumenti di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, le disposizioni giuridiche di cui all'articolo 59, paragrafo 1, applicabili nel suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica immediatamente dette informazioni all'EPAP.

Or. en

Motivazione

Le sei settimane richieste dall'autorità nazionale competente del paese ospitante sono necessarie per valutare in anticipo se lo schema pensionistico è conforme alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro.

Emendamento 257
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c quater (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c quater) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
8. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo ***7*** o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo ***7***, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo ***7***.	"8. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo ***4*** o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo ***4***, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo ***6***.

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 258
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati ai	1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati ai

sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, ***lettere b) o c),*** l'EPAP notifichi per iscritto la modifica in questione ***alle*** autorità ***competenti*** dello Stato membro di origine almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 11.	sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, l'EPAP notifichi per iscritto la modifica in questione ***all'***autorità ***competente*** dello Stato membro di origine almeno un mese prima di procedere al cambiamento***.*** ***L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della modifica***, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 259
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono che, laddove gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, ***la notifica relativa all'aggiunta*** di una o più imprese promotrici a uno schema pensionistico precedentemente notificato o ***relativa*** a modifiche non sostanziali delle caratteristiche di tale schema sia soggetta a una ***procedura di*** notifica ***semplificata.***	2. ***In deroga al paragrafo 1,*** gli Stati membri garantiscono che, laddove gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, ***l'accettazione*** di una o più imprese promotrici ***rispetto*** a uno schema pensionistico precedentemente notificato ***a norma dell'articolo 11, paragrafo 3,*** o a modifiche non sostanziali delle caratteristiche di ***un*** tale schema ***non*** sia soggetta a una ***previa*** notifica***. Qualsiasi obbligo di notifica di tale accettazione o modifica dopo che abbia avuto effetto, è limitato a quanto necessario per verificare la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 11, e non costituisce una precondizione affinché l'EPAP estenda le sue attività transfrontaliere***.

Or. en

Motivazione

Semplificazione dovuta alla riformulazione dell'articolo 11: il nuovo paragrafo 2 introduce una semplificazione per gli schemi con più promotori.

Emendamento 260
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) o c), l'EPAP notifichi per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché ***le*** autorità ***competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante*** possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 11.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) o c), l'EPAP notifichi per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché ***tali*** autorità possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 11. ***L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in merito a tale modifica.***

Or. en

Emendamento 261
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono che, laddove gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, ***la notifica*** relativa	2. Gli Stati membri garantiscono che, laddove gli aderenti e i beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, ***l'accettazione*** relativa

all'aggiunta di una o più imprese promotrici a uno schema pensionistico precedentemente notificato o relativa a modifiche non sostanziali delle caratteristiche di ***tale*** schema sia soggetta a ***una procedura di*** notifica ***semplificata***.	all'aggiunta di una o più imprese promotrici ***rispetto*** a uno schema pensionistico precedentemente notificato ***a norma dell'articolo 11, paragrafo 3,*** o relativa a modifiche non sostanziali delle caratteristiche di ***un simile*** schema ***non*** sia soggetta a ***previa*** notifica. ***Qualsiasi obbligo di notifica di tale accettazione o modifica all'autorità competente dello Stato membro di origine dopo che abbia avuto effetto, è limitato a quanto necessario per verificare la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 11, e non costituisce una precondizione affinché l'EPAP estenda le sue attività transfrontaliere.***

Or. en

Emendamento 262
Damian Boeselager

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un EPAP che già svolge un'attività transfrontaliera autorizzata a norma dell'articolo 11 propone di svolgere un'attività transfrontaliera in un ulteriore Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine non ripete la valutazione della struttura amministrativa, della situazione finanziaria, dell'onorabilità, delle qualifiche professionali o dell'esperienza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, a meno che tali elementi non siano sostanzialmente cambiati dall'ultima valutazione.

Or. en

Emendamento 263
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la*** maggioranza ***semplice*** degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, ***la*** maggioranza ***semplice*** dei loro rappresentanti; e	(a) ***almeno due terzi della*** maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, ***almeno due terzi della*** maggioranza dei loro rappresentanti; e

Or. en

Emendamento 264
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), la maggioranza ***semplice*** è calcolata sulla base delle risposte ricevute.	Ai fini del primo comma, lettera a), la maggioranza è calcolata sulla base delle risposte ricevute.

Or. en

Emendamento 265
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una soglia di partecipazione fino al 25 % degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.	Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una soglia di partecipazione fino al 25 % degli aderenti e dei beneficiari coinvolti. ***Gli Stati membri possono consentire che l'obbligo di approvazione a maggioranza semplice degli aderenti e dei beneficiari interessati o, se del caso, dei loro rappresentanti non si applichi, qualora la decisione di approvazione del trasferimento sia adottata secondo le procedure stabilite nelle norme dello schema pensionistico o in qualsiasi contratto collettivo applicabile che richieda un livello di approvazione più elevato rispetto a una maggioranza semplice, unitamente a garanzie proporzionate necessarie per garantire un impegno e una protezione adeguati degli aderenti. In tali casi non si applica la soglia di partecipazione di cui al terzo comma.***

Or. en

Emendamento 266
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una soglia di partecipazione fino al ***25 %*** degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.	Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una soglia di partecipazione fino al ***40 %*** degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.

Or. en

Emendamento 267
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono prevedere*** che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una ***soglia di*** partecipazione ***fino al 25 %*** degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.	Gli Stati membri ***garantiscono*** che, ai fini dell'approvazione di un trasferimento, sia raggiunta una partecipazione ***pari ad almeno il 50 %*** degli aderenti e dei beneficiari coinvolti.

Or. en

Emendamento 268
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.";	

Or. en

Emendamento 269
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 – comma 13

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il paragrafo 13 è così modificato:
13. In caso di disaccordo sulla procedura seguita o ***sul contenuto di una misura adottata dall'***autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente ***o sull'assenza di intervento da parte di quest'ultima, compresa la*** decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero, l'EIOPA può ***svolgere una mediazione non vincolante*** a norma dell'articolo ***31, secondo comma, lettera c),*** del regolamento (UE) n. 1094/2010 ***su richiesta di una delle due autorità competenti o di propria iniziativa***.	"13. In caso di disaccordo sulla procedura seguita o ***di assenza di intervento da parte dell'***autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente***, o in relazione a una*** decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero ***sulla base di motivi prudenziali***, l'EIOPA può ***assistere le autorità competenti a raggiungere un accordo*** a norma dell'articolo ***19*** del regolamento (UE) n. 1094/2010***. Tale mediazione vincolante lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del diritto in materia di sicurezza sociale e del lavoro***.";

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 270
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) è inserito il seguente articolo 12 bis:	***soppresso***

"Articolo 12 bis

Trasferimenti nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i trasferimenti tra EPAP autorizzati all'interno dello stesso Stato membro di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti siano disciplinati da procedure semplici e trasparenti che garantiscano la tutela degli aderenti e dei beneficiari nonché la costante e sana gestione degli schemi pensionistici in questione.

Tali trasferimenti sono soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità competente, che verifica almeno tutte le condizioni seguenti:

a) le informazioni presentate sono complete ed esatte;

b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria e la buona reputazione o le qualifiche professionali e l'esperienza dei soggetti che gestiscono effettivamente gli EPAP interessati sono compatibili con il trasferimento proposto;

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari sono adeguatamente tutelati;

d) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire le relative passività, riserve tecniche e altri diritti e obbligazioni.

Qualora uno Stato membro subordini i trasferimenti nazionali all'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, la procedura di approvazione non è più rigorosa della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";

Or. es

Emendamento 271
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) è inserito il seguente articolo 12 bis:	***soppresso***
"Articolo 12 bis	
Trasferimenti nazionali	
Gli Stati membri provvedono affinché i trasferimenti tra EPAP autorizzati all'interno dello stesso Stato membro di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti siano disciplinati da procedure semplici e trasparenti che garantiscano la tutela degli aderenti e dei beneficiari nonché la costante e sana gestione degli schemi pensionistici in questione.	
Tali trasferimenti sono soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità competente, che verifica almeno tutte le condizioni seguenti:	
(a) le informazioni presentate sono complete ed esatte;	
(b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria e la buona reputazione o le qualifiche professionali e l'esperienza dei soggetti che gestiscono effettivamente gli EPAP interessati sono compatibili con il trasferimento proposto;	
(c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari sono adeguatamente tutelati;	
(d) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire le relative passività,	

riserve tecniche e altri diritti e obbligazioni.

Qualora uno Stato membro subordini i trasferimenti nazionali all'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, la procedura di approvazione non è più rigorosa della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";

Or. en

Motivazione

I trasferimenti nazionali tra EPAP all'interno dello stesso Stato membro funzionano interamente all'interno di un unico quadro giuridico nazionale e non sollevano alcuna dimensione transfrontaliera che richieda norme prescrittive dell'Unione.

Emendamento 272
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i trasferimenti tra EPAP autorizzati all'interno dello stesso Stato membro di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti siano disciplinati da procedure semplici e trasparenti che garantiscano la tutela degli aderenti e dei beneficiari nonché la costante e sana gestione degli schemi pensionistici in questione.	Gli Stati membri provvedono affinché i trasferimenti ***collettivi*** tra EPAP autorizzati all'interno dello stesso Stato membro di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e degli altri diritti e obbligazioni di uno schema pensionistico, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti siano disciplinati da procedure semplici e trasparenti che garantiscano la tutela degli aderenti e dei beneficiari nonché la costante e sana gestione degli schemi pensionistici in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'articolo 12 bis si applica solo ai trasferimenti nazionali collettivi tra EPAP. I singoli trasferimenti avviati dagli aderenti o dai beneficiari dovrebbero rimanere disciplinati dal diritto nazionale, in quanto l'applicazione dell'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza a tali trasferimenti sarebbe sproporzionata e onerosa dal punto di vista amministrativo.

Emendamento 273
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A scanso di equivoci, il presente articolo non si applica ai singoli trasferimenti dei diritti pensionistici maturati o del capitale pensionistico effettuati su richiesta di singoli aderenti o beneficiari a norma del diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'articolo 12 bis si applica solo ai trasferimenti nazionali collettivi tra EPAP. I singoli trasferimenti avviati dagli aderenti o dai beneficiari dovrebbero rimanere disciplinati dal diritto nazionale, in quanto l'applicazione dell'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza a tali trasferimenti sarebbe sproporzionata e onerosa dal punto di vista amministrativo.

Emendamento 274
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate di

	adeguati poteri di vigilanza rispetto a tali trasferimenti. Gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP trasferente metta a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e, se del caso, dei loro rappresentanti le informazioni sulle condizioni del trasferimento in modo tempestivo.

Or. en

Emendamento 275
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali trasferimenti sono soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità competente, che verifica almeno tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
(a) le informazioni presentate sono complete ed esatte;	
(b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria e la buona reputazione o le qualifiche professionali e l'esperienza dei soggetti che gestiscono effettivamente gli EPAP interessati sono compatibili con il trasferimento proposto;	
(c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari sono adeguatamente tutelati;	
(d) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire le relative passività, riserve tecniche e altri diritti e obbligazioni.	

Or. en

Emendamento 276
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui ***essi coprono*** rischi biometrici o ***garantiscono*** un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.	2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici ***aziendali o professionali*** in cui ***lo stesso EPAP, e non l'impresa promotrice o qualsiasi altra parte, assume direttamente l'impegno di coprire i*** rischi biometrici o ***garantire*** un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

Or. en

Emendamento 277
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui essi coprono ***rischi biometrici o garantiscono*** un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.	2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui ***lo stesso EPAP, e non l'impresa promotrice o un altro ente, assume direttamente l'impegno di coprire il rischio biometrico o garantisce*** un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

Or. en

Emendamento 278
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a – punto ii
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma*** è ***determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i*** dieci anni.	Il ***sottofinanziamento*** è ***corretto entro un massimo di*** dieci anni. ***I fornitori sono tenuti a presentare relazioni annuali e piani di correzione sotto la supervisione dell'autorità competente, con meccanismi di allarme rapido e compensazione automatica per gli aderenti interessati. Le autorità competenti dovrebbero valutare il numero ottimale di anni, operando una distinzione tra fattori temporanei e strutturali, e valutare il piano correttivo di conseguenza.***

Or. en

Emendamento 279
Anouk Van Brug, Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a – punto ii
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i ***dieci*** anni.	Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i ***due*** anni.

Or. en

Motivazione

Riteniamo che un periodo di dieci anni durante il quale le riserve tecniche possono rimanere insufficientemente coperte sia eccessivamente lungo e non nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. A nostro avviso, un periodo da uno a due anni sarebbe più appropriato.

Emendamento 280
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a – punto ii
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i ***dieci*** anni.	Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera i ***due*** anni.

Or. en

Emendamento 281
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a – punto ii
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera ***i dieci anni***.	Il periodo limitato di cui alla frase introduttiva del primo comma è determinato dal diritto nazionale e in ogni caso non supera ***un anno***.

Or. en

Motivazione

Un periodo di 10 anni con copertura insufficiente per le riserve tecniche è troppo lungo e non nell'interesse dei partecipanti e dei pensionati. Meglio che sia più breve.

Emendamento 282
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 3 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 forniva una protezione extra per gli aderenti e i beneficiari in caso di attività transfrontaliera e questo aspetto dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento 283
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 3 è ***soppresso***;	(b) il paragrafo 3 è ***sostituito dal seguente:***
	"In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Nel caso in cui un EPAP che effettua attività transfrontaliere si trovi nella situazione di disporre di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche, le autorità competenti dello Stato membro di origine intervengono tempestivamente e chiedono all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati. Nel caso in cui un EPAP invii una notifica dove si richiede

	l'autorizzazione a svolgere attività transfrontaliere, le autorità competenti dello Stato membro di origine non concedono tale autorizzazione se, in quel momento, l'EPAP non dispone di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche.";

Or. en

Motivazione

Ci opponiamo alla soppressione del paragrafo 3, in quanto ciò potrebbe comportare una protezione ridotta per gli aderenti e i beneficiari in assenza di ulteriori garanzie.

Emendamento 284
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 14 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 3 è ***soppresso;***	(b) ***il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:***
	"In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tale condizione non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene tempestivamente e chiede all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati."

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di sopprimere questo paragrafo non è auspicabile, in quanto ciò potrebbe comportare una minore protezione per i partecipanti senza ulteriori garanzie.

Emendamento 285
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) all'articolo 15 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli EPAP che detengono attività sostanzialmente superiori all'importo minimo di attività supplementari richiesto dal loro Stato membro continuino a rispettare i loro obblighi nei confronti degli aderenti e dei beneficiari, anche per quanto riguarda l'impatto delle scelte politiche basate sul rischio sui loro obiettivi di reddito pensionistico e su prestazioni pensionistiche adeguate.
	"

Or. en

Motivazione

Sebbene sia essenziale che gli EPAP detengano attività sufficienti per soddisfare sempre i loro obblighi e rimanere solvibili, l'eccessiva avversione al rischio potrebbe anche incidere sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, ad esempio attraverso scelte effettuate da un EPAP che incidono sul potere d'acquisto dei (futuri) beneficiari. Ciò può includere scelte relative alla non indicizzazione delle prestazioni pensionistiche. Poiché anche fornire un reddito pensionistico adeguato è un obbligo fondamentale degli EPAP, gli effetti dell'eccessiva avversione al rischio sono pertinenti e dovrebbero essere inclusi nella direttiva, senza includere requisiti rigorosi.

Emendamento 286
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 15 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(18 ter) all'articolo 15, il paragrafo 3 è così modificato:
Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.	"Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché ***possano dimostrare che tali misure sono strettamente necessarie, proporzionate e*** giustificate sotto il profilo prudenziale. ***L'EIOPA può, su propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, emettere pareri non vincolanti se i fondi propri obbligatori aggiuntivi attuati dagli Stati membri sono conformi alle condizioni di cui al primo comma.***"

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 287
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 7: ***"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.";***	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I parametri numerici di cui agli articoli 17 e 18 sono requisiti prudenziali fondamentali e dovrebbero rimanere soggetti alla procedura legislativa ordinaria. Le modifiche a tali valori possono avere implicazioni significative per gli EPAP, gli aderenti e i beneficiari e non dovrebbero pertanto essere apportate mediante atti delegati.

Emendamento 288
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 7:	***soppresso***
"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.";	

Or. en

Emendamento 289
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 7:	***soppresso***
"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.";	

Or. en

Motivazione

Le soglie del margine di solvibilità sono parametri legislativi primari che definiscono gli obblighi finanziari fondamentali degli EPAP e l'esposizione al rischio delle imprese promotrici. Una modifica di tali soglie dovrebbe essere effettuata con una modifica di livello 1, non mediante un atto delegato.

Emendamento 290
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso in relazione alla natura di armonizzazione minima della direttiva EPAP.

Emendamento 291
Anouk Van Brug, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine***	7. Le cifre e ***le*** percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18 ***sono modificate in seguito all'esecuzione, da parte della Commissione, di un pertinente***

di modificare le cifre e ***i valori*** percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.	***studio adeguato e completo basato sulle risorse pubbliche, accompagnato da una proposta legislativa, entro un periodo di 18 mesi a decorrere da … [la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica]***.

Or. en

Motivazione

In alternativa, il presente paragrafo andrebbe soppresso.

Emendamento 292
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale modifica è necessaria al fine di mantenere la situazione allo stato attuale.

Emendamento 293
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
2016/2341
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18.	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 bis, al fine di modificare le cifre e i valori percentuali di cui al presente articolo e all'articolo 18. ***I margini di solvibilità sono fissati entro gli intervalli minimo e massimo stabiliti dalla***

presente direttiva. Qualsiasi modifica mediante atti delegati richiede la consultazione preventiva dell'EIOPA, accompagnata da un'analisi d'impatto. I riesami si tengono a intervalli regolari di cinque anni.

Or. en

Emendamento 294
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 18 bis applica in scenari di stress di solvibilità a breve termine agli enti con orizzonti di investimento lunghi e alle reti di sicurezza nazionali esistenti che già affrontano i rischi che la disposizione intende coprire. Gli scenari prescritti scoraggiano attivamente gli investimenti azionari e illiquidi, contrariamente all'obiettivo dell'Unione del risparmio e degli investimenti. L'articolo è sproporzionato e andrebbe soppresso.

Emendamento 295
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. es

Emendamento 296
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti degli Stati membri di origine esigono che gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni effettuino una prova di stress ***almeno ogni tre anni*** per valutare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli aderenti e dei beneficiari, anche in scenari che rappresentano sviluppi demografici e di mercato sfavorevoli.	Le autorità competenti degli Stati membri di origine esigono che gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un determinato rendimento degli investimenti o livello di prestazioni effettuino una prova di stress ***periodicamente*** per valutare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli aderenti e dei beneficiari, anche in scenari che rappresentano sviluppi demografici e di mercato sfavorevoli. ***Le autorità competenti tengono conto della natura, del rischio, della portata e della complessità delle attività di un EPAP nel determinare la portata, il livello di dettaglio e la frequenza delle prove di stress.***

Or. en

Emendamento 297
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono*** altresì ***imporre*** all'EPAP di valutare se il margine di	Gli Stati membri ***impongono*** altresì all'EPAP di valutare se il margine di

solvibilità disponibile previsto supera il margine di solvibilità richiesto o, se del caso, l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15.	solvibilità disponibile previsto supera il margine di solvibilità richiesto o, se del caso, l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 298
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, gli EPAP elaborano proiezioni, per i dieci esercizi finanziari successivi a partire dalla data del bilancio più recente, delle attività e delle passività in ciascuno degli scenari seguenti:	***soppresso***
(a) uno scenario di base che estende le condizioni economiche prevalenti alla data dei bilanci più recenti;	
(b) uno scenario sfavorevole di diminuzione relativa permanente dei tassi di interesse del 40 % o di diminuzione assoluta di 0,75 punti percentuali, a seconda di quale sia l'opzione più grave, dove i tassi di interesse non scendono al di sotto dello 0 % o non superano il 3,5 %;	
(c) uno scenario sfavorevole di riduzione del 30 % dei rendimenti degli investimenti in attività non ammortizzabili;	
(d) una diminuzione del 10 % dei tassi di mortalità degli aderenti e dei beneficiari di tutte le età.	
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono imporre agli EPAP quanto segue:	

(a) effettuare proiezioni su più di dieci esercizi finanziari;

(b) effettuare proiezioni nell'ambito di scenari sfavorevoli più gravi rispetto agli scenari di cui al primo comma, lettere b), c) o d);

(c) effettuare proiezioni nell'ambito di ulteriori scenari di stress.

Or. en

Motivazione

Un periodo di proiezione decennale armonizzato fornisce già una valutazione a lungo termine impegnativa. Consentire alle autorità nazionali di imporre orizzonti più lunghi, scenari più gravi o scenari aggiuntivi crea requisiti di vigilanza a tempo indeterminato, riduce la certezza del diritto e compromette la comparabilità.

Emendamento 299
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono imporre agli EPAP quanto segue:	In deroga al primo ***e al secondo*** comma, gli Stati membri possono imporre agli EPAP quanto segue:

Or. en

Emendamento 300
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) effettuare proiezioni su più di dieci esercizi finanziari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 301
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) effettuare proiezioni nell'ambito di ulteriori scenari di stress.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 302
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di maggiore volatilità del mercato o di altri sviluppi straordinari del mercato, la Commissione, in seguito a consultazione con l'EIOPA, può adottare un atto delegato per effettuare la proiezione nell'ambito di scenari più gravi rispetto agli scenari di cui al primo comma, lettere b), c) o d).

Or. en

Emendamento 303
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le prove di stress prescritte dalla presente direttiva sono limitate ai rischi di mercato finanziariamente rilevanti, ai tassi di interesse, agli investimenti, alla longevità, alla mortalità e ai rischi demografici. Gli Stati membri e le autorità competenti non impongono agli EPAP di effettuare scenari di prova di stress relativi ai cambiamenti climatici, all'ambiente, alla politica di transizione o ad altri scenari connessi all'ambiente.

Or. en

Motivazione

Le prove di stress dell'EPAP dovrebbero concentrarsi sui rischi direttamente rilevanti per la capacità dell'ente di far fronte alle passività pensionistiche. Gli scenari di politica climatica sono speculativi, dipendenti dalle politiche e inadatti come parametri prudenziali obbligatori per gli schemi pensionistici a lungo termine.

Emendamento 304
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se i risultati della prova di stress di cui al paragrafo 1 indicano che, nell'ambito di uno degli scenari di cui al paragrafo 2, un EPAP non disporrebbe di attività sufficienti per coprire le riserve tecniche o, se del caso, non deterrebbe un margine di solvibilità disponibile sufficiente per rispettare il margine di solvibilità richiesto	Se i risultati della prova di stress di cui al paragrafo 1 indicano che, nell'ambito di uno degli scenari di cui al paragrafo 2, ***lettere a), b) o c), sussista il rischio materiale che*** un EPAP non disporrebbe di attività sufficienti per coprire le riserve tecniche o, se del caso, non deterrebbe un margine di solvibilità disponibile

o l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15 per ogni anno oggetto delle proiezioni, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente ***imponga*** all'EPAP di presentare un piano di convergenza.	sufficiente per rispettare il margine di solvibilità richiesto o l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15 per ogni anno oggetto delle proiezioni, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente ***possa imporre*** all'EPAP di presentare un piano di convergenza ***proporzionato***. ***Se i risultati dello scenario di cui al paragrafo 2, lettera d), indicano un rischio rilevante, l'autorità competente può chiedere all'EPAP di valutare e affrontare tale rischio attraverso i suoi attuali meccanismi di gestione del rischio o di risanamento. Tali risultati non richiedono di per sé la presentazione di un piano di convergenza o un aumento immediato del margine di solvibilità disponibile.***

Or. en

Emendamento 305
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP presenti il piano di convergenza all'autorità competente entro ***tre mesi*** dalla data di esecuzione della prova di stress.	Gli Stati membri provvedono affinché l'EPAP presenti il piano di convergenza all'autorità competente entro ***uno specifico periodo di tempo*** dalla data di esecuzione della prova di stress.

Or. en

Emendamento 306
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21

Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non è presentato alcun piano di convergenza entro ***tre mesi*** o se il piano di convergenza non prevede azioni credibili per ovviare al sottofinanziamento individuato o, se del caso, al livello insufficiente del margine di solvibilità disponibile nella prova di stress, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre all'EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile più elevato.	Se non è presentato alcun piano di convergenza entro ***uno specifico periodo di tempo*** o se il piano di convergenza non prevede azioni credibili per ovviare al sottofinanziamento individuato o, se del caso, al livello insufficiente del margine di solvibilità disponibile nella prova di stress, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre all'EPAP di detenere un margine di solvibilità disponibile più elevato.

Or. en

Emendamento 307
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se i risultati della prova di stress di cui al paragrafo 1 indicano che, nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 2, un EPAP non disporrebbe di attività sostanzialmente più che sufficienti per coprire le sue riserve tecniche o, se del caso, non deterrebbe un margine di solvibilità disponibile sostanzialmente più che sufficiente per rispettare il margine di solvibilità richiesto o l'eventuale livello più elevato di fondi propri obbligatori previsto dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15 per ogni anno oggetto delle proiezioni, gli Stati membri impongono all'EPAP di fornire una spiegazione dettagliata di come continuerà ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti degli aderenti e dei

	beneficiari, e dell'impatto delle scelte politiche sui suoi obiettivi di reddito pensionistico e la disposizione di un adeguato reddito pensionistico.

Or. en

Motivazione

While it is essential that IORPs hold enough assets to always meet their obligations and stay solvent, being overly risk-averse could also affect the interest of members and beneficiaries, for example through choices made by an IORP that impact the purchasing power of (future) beneficiaries. This can include choices related to non-indexation of pension benefits. Since providing adequate retirement income also is a key obligation of IORPs, the effects of being overly risk-averse are relevant and should be included in the Directive. The stress tests under this new Article could be a useful way to also measure whether an IORP is overly risk-averse.

Emendamento 308
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi da 1 a 3 qualora impongano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di detenere fondi propri obbligatori superiori al margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 17, purché tali requisiti di fondi propri obbligatori siano basati sul rischio, almeno per quanto riguarda i rischi di mercato e di longevità.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 309
Adnan Dibrani, Niels Fuglsang, Thomas Bajada, Lara Wolters, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 21

Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 18 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi da 1 a 3 qualora impongano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di detenere fondi propri obbligatori superiori al margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 17, purché tali requisiti di fondi propri obbligatori siano basati sul rischio, almeno per quanto riguarda i rischi di mercato e di longevità.	5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi da 1 a 3 qualora impongano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di detenere fondi propri obbligatori superiori al margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 17, purché tali requisiti di fondi propri obbligatori siano basati sul rischio, almeno per quanto riguarda i rischi di mercato e di longevità***, o laddove le norme nazionali equivalenti richiedano già agli EPAP di valutare e gestire i pertinenti rischi tramite requisiti di solvenza basati sul rischio, governance e valutazione interna del rischio, compresa una valutazione interna del rischio e della solvenza, al fine di evitare duplicati e requisiti sproporzionati***.

Or. en

Motivazione

I requisiti di cui al punto 18 bis dovrebbero essere applicati in modo proporzionato e non dovrebbero attivare automaticamente requisiti patrimoniali aggiuntivi o piani di convergenza in cui i rischi possono essere adeguatamente affrontati attraverso le disposizioni esistenti di gestione del rischio, governance o risanamento. L'emendamento evita la duplicazione degli obblighi, preservando nel contempo la capacità delle autorità competenti di agire laddove siano individuati rischi rilevanti.

Emendamento 310
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettere da a a d
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, paragrafi da 6 a 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 311
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera a
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esigono che gli EPAP autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:	1. Gli Stati membri esigono che gli EPAP autorizzati ***o registrati*** nel loro territorio investano conformemente al principio della "persona prudente" e in particolare conformemente alle regole seguenti:

Or. en

Emendamento 312
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) la lettera a) è così modificata:
a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari; In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;	"a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari***, anche fornendo rendimenti a lungo termine efficienti in termini di costi e tutelando gli obblighi a lungo termine di un EPAP***. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari.";

Or. en

(32016L2341)

Emendamento 313
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;	"a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari; ***almeno ogni tre anni, gli EPAP effettuano una valutazione delle esigenze pensionistiche dei loro aderenti e beneficiari, compresi, tra l'altro, i tassi di sostituzione da raggiungere, i tassi di rendimento attesi e il fabbisogno di liquidità. In base a tale valutazione, gli EPAP confermano o, se del caso, rivedono la loro allocazione delle attività al fine di garantire la coerenza costante con le caratteristiche e le esigenze dei propri aderenti e beneficiari.***"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016L2341-20250117)

Emendamento 314
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettere da a bis a a quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
	"(a bis) le modifiche alle strategie di investimento pluriennali sono approvate dal consiglio di amministrazione o da altri organi direttivi in cui sono rappresentati, direttamente o tramite rappresentanti eletti o nominati dalle parti sociali, gli aderenti e i beneficiari degli enti pensionistici aziendali e professionali obbligatori, compresi gli EPAP per i lavoratori autonomi;
	(a ter) gli EPAP determinano le preferenze di investimento degli aderenti e dei beneficiari, comprese le preferenze di sostenibilità, e informano questi ultimi in merito alle principali linee di investimento, comprese quelle che prevedono criteri ESG;
	(a quater) gli EPAP assicurano che la selezione dei gestori degli investimenti e dei mandati di investimento tenga conto del principio della "persona prudente", degli interessi degli aderenti e dei beneficiari e dei potenziali rischi di sostenibilità;
	(a quinquies) gli EPAP evitano l'esposizione al rischio di attività alternative, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il private equity, il capitale di rischio e i mercati delle infrastrutture.";

Or. en

Emendamento 315
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]* e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto*** a lungo termine ***della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento. Ciò avviene in modo proporzionato***, tenendo conto della natura***, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;***	(b) ***le attività sono investite esclusivamente nel migliore interesse*** a lungo termine ***degli aderenti e dei beneficiari***, tenendo conto ***della sicurezza, della qualità, della liquidità, della redditività, della diversificazione,*** della natura ***e della durata delle passività***.

Or. en

Motivazione

La proposta considerazione obbligatoria dei fattori di sostenibilità dovrebbe essere sostituita da un obbligo fiduciario inequivocabile. La prova fondamentale deve essere se l'investimento è al servizio degli interessi finanziari a lungo termine dei risparmiatori in prodotti pensionistici.

Emendamento 316
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", ***nelle loro decisioni di investimento*** gli EPAP ***tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]* e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle*** loro decisioni di	(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", gli EPAP ***basano le*** loro decisioni di investimento ***rigorosamente sulla valutazione dei rischi finanziari e sull'obiettivo di massimizzare i rendimenti a lungo termine proporzionati al rischio***, tenendo conto ***del profilo di rischio in base al ciclo di vita e***

investimento ***sui fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento. Ciò avviene in modo proporzionato***, tenendo conto ***della natura, della portata e della complessità delle attività*** degli ***EPAP;***	***differenziato per età*** degli ***aderenti e dei beneficiari;***

Or. en

Emendamento 317
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", ***nelle loro decisioni di investimento*** gli EPAP tengono conto ***dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio***[1]* ***e, a tal fine, tengono conto*** del potenziale impatto a lungo termine ***della loro strategia e*** delle ***loro*** decisioni di investimento sui fattori ***di*** sostenibilità ***quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;	(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", gli EPAP tengono conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ***ambientali, sociali e di governance, in particolare gli impatti negativi sulla*** sostenibilità ***e i rischi di sostenibilità sulle loro decisioni di investimento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;

Or. en

Emendamento 318
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto*** a lungo termine ***della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di*** sostenibilità ***quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;	b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***laddove tali rischi siano finanziariamente materiali per il valore delle loro attività, la natura e la durata delle loro passività e gli interessi*** a lungo termine ***degli aderenti e dei beneficiari. Tali rischi possono comprendere, se del caso, il rischio di deprezzamento delle attività derivante da modifiche normative o da altre variazioni di mercato connesse alla*** sostenibilità. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;

Or. es

Emendamento 319
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità ***quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio***[*] e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ***quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della	(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità ***sistematici, complessi e a lungo termine, nonché dei loro effetti composti*** e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ***basati sulla scienza***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;

natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;

Or. en

Emendamento 320
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto ***dei rischi di*** sostenibilità ***quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio***[1]* e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori ***di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP***;***	(b) ***(a)*** nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto ***dell'impatto sulla*** sostenibilità e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori ***ambientali, sociali e di governance***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, ***del rischio,*** della portata e della complessità delle attività degli EPAP. ***Il rischio e i fattori di sostenibilità possono essere applicati quali definiti nel regolamento (UE) 2019/2088.***

Or. en

Motivazione

As the SFDR is currently being reviewed, it would be risky to completely link the concepts of sustainability risk and sustainability factors to this regulation without knowing the final outcome. In addition, IORPs are not ordinary financial market participants as intended under the SFDR, offering financial products to investors. The members of an IORP in many cases do not have a choice, for example in the case of auto-enrollment, and IORPs work on the basis of social dialogue and collective bargaining. Applying the SFDR definitions should therefore be a choice for IORPs and not an obligation.

Emendamento 321
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[*] ***e, a tal fine, tengono conto del potenziale impatto a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del medesimo regolamento***. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP;	(b) nell'ambito del principio della "persona prudente", nelle loro decisioni di investimento gli EPAP tengono conto dei rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò avviene in modo proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP. ***Gli Stati membri non impongono requisiti di sostenibilità sugli EPAP in relazione alle decisioni di investimento che vadano oltre quelli applicabili a norma del diritto dell'Unione ad altri partecipanti del mercato finanziario di dimensioni e profilo di rischio comparabili***;

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di investimenti prudenziali dovrebbero affrontare i rischi di sostenibilità che sono finanziariamente rilevanti per il sistema. L'obbligo generale di valutare l'impatto delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità è sproporzionato per gli EPAP di piccole dimensioni. La clausola di parità di condizioni impedisce la sovraregolamentazione che distorcerebbe il mercato interno.

Emendamento 322
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 –punto 22 – lettera a – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	b bis) Gli EPAP con attività gestite superiori a 1 miliardo di EUR stanziano almeno il 2 % delle loro attività in capitale di rischio, conformemente al principio della persona prudente e nell'interesse dei loro aderenti e beneficiari.

Or. en

Emendamento 323
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera a – lettera c
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le attività sono investite in ***misura predominante su mercati regolamentati, MTF o OTF;***	(d) le attività sono investite in ***maniera diversificata, con il profilo di liquidità delle attività considerate in relazione al portafoglio dell'EPAP nel suo complesso.***

Or. en

Emendamento 324
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. Gli Stati membri impongono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche siano altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assunte dall'EPAP.	1 ter. Gli Stati membri impongono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche siano altresì investite in modo ***diversificato e*** adeguato alla natura e alla durata delle passività assunte dall'EPAP.

Or. en

Emendamento 325
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 326
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari non è realistico.

Emendamento 327
Markus Ferber, Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I paragrafi 1 quater e 1 quinquies trasferiscono il quadro di idoneità individuale della MiFID II in un contesto pensionistico aziendale collettivo in cui l'acquisizione di preferenze individuali è operativamente impraticabile. Riflettere le preferenze degli aderenti disaggregate all'interno di schemi collettivi a prestazione definita è in conflitto con la loro struttura fondamentale. Le definizioni fanno riferimento alle disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari attualmente in fase di revisione, creando incertezza giuridica.

Emendamento 328
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 329
Auke Zijlstra, Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono ***che le decisioni di investimento degli*** EPAP ***riflettano le preferenze di sostenibilità degli*** aderenti e dei beneficiari, laddove ***gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1***.	1 quater. Gli Stati membri impongono ***all'***EPAP ***di effettuare un'indagine presso ciascuno dei suoi singoli*** aderenti e beneficiari ***almeno ogni tre anni e prima di qualsiasi modifica sostanziale alla pertinente politica di investimento***, laddove ***un EPAP investe, o propone di investire, in attività commercializzate, etichettate o classificate come finalizzate al perseguimento di obiettivi ambientali. L'indagine chiede agli aderenti e ai beneficiari:*** ***a) se preferiscono che l'EPAP effettui un numero maggiore, minore o identico di tali investimenti; e*** ***b) quale percentuale minima e massima di pertinente portafoglio può essere destinata a tale investimento***.

Or. en

Motivazione

I partecipanti, anziché le autorità di regolamentazione o i gestori degli EPAP, dovrebbero decidere se i loro risparmi pensionistici possono essere utilizzati per investimenti verdi e l'allocazione massima consentita. L'approccio rispetta la scelta dei partecipanti senza creare una quota di investimento verde obbligatoria.

Emendamento 330
Jonás Fernández, César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. ***Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano*** le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari***, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti*** con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	1 quater. ***I fornitori dovrebbero riflettere*** le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari ***nelle proprie strategie di investimento, conformemente alle norme stabilite dall'Unione europea e coerentemente*** con i principi di investimento di cui al paragrafo 1***, al fine di evitare pratiche di greenwashing e garantire la trasparenza delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari***.

Or. en

Emendamento 331
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano ***le preferenze*** di sostenibilità ***degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in***	1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano ***il principio "non arrecare un danno significativo", nonché di molteplici tipologie di rischio, compresi***

grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	***i rischi*** di sostenibilità ***sistematici, complessi e a lungo termine, come pure del loro effetto combinato***.

Or. en

Emendamento 332
Dirk Gotink

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1.	1 quater. Gli Stati membri impongono che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari, laddove gli EPAP siano in grado di stimare tali preferenze di adesione e nella misura in cui tali preferenze siano coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1. ***Gli EPAP sono liberi di determinare in che modo tali preferenze possano essere valutate al meglio, anche attraverso indagini o la partecipazione di aderenti e beneficiari a specifiche strutture di governance.***

Or. en

Motivazione

Gli EPAP dovrebbero rimanere liberi di decidere come valutare le preferenze di sostenibilità, poiché ciò non riguarda in tutti i casi le scelte di investimento individuali (potrebbero anche essere collettive).

Emendamento 333
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b

Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1 quater, per preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un aderente, beneficiario o potenziale aderente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:	***soppresso***
a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio**;	
b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088;	
c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088, laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente.	

Or. es

Emendamento 334
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1 quater, per preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un aderente, beneficiario o potenziale aderente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:	***soppresso***
(a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]*;	
(b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088;	
(c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088, laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente.";	

Or. en

Emendamento 335
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1 quater, per preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un aderente, beneficiario o potenziale aderente, di integrare o meno, e se sì in che misura,	***soppresso***

nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

(a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]*;

(b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088;

(c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088, laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente.";

Or. en

Emendamento 336
Marlena Maląg
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva (UE) 2016/2341
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1 quater, per preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un aderente, beneficiario o potenziale aderente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:	***soppresso***

(a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[*|*];

(b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088;

(c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088, laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente.";

Or. en

Motivazione

Non è realistico esigere che le decisioni di investimento degli EPAP riflettano e valutino le preferenze di sostenibilità dei loro aderenti.